COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvedimenti per l'edilizia antisismica. (4107);

MISEFARI ed altri: Revisione delle norme di edilizia sismica contenute nel regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile, n. 710. (3861) 1053

PRESIDENTE . 1053, 1054, 1055, 1058, 1059, 1064, 1065, 1070, 1071, 1072, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083, 1085, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1111

MISEFARI . . . 1053, 1054, 1055, 1058, 1061, 1062, 1064, 1065, 1070, 1071, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1111

ALESSANDRINI. . . . 1058, 1062, 1071, 1076, 1087, 1091, 1095, 1097, 1111

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . 1054, 1055, 1058, 1070, 1071, 1072, 1076, 1077, 1078, 1080, 1083, 1085, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1097, 1098, 1111

RIPAMONTI, *Relatore* . 1058, 1059, 1062, 1064, 1065, 1066, 1070, 1071, 1072, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1097, 1098

BORGHESE . . 1058, 1062, 1064, 1065, 1070, 1071, 1072, 1076, 1077, 1080

LOMBARDI GIOVANNI. . . . 1071, 1072, 1087

MARTINA MICHELE 1072

AZIMONTI. 1088

TERRAGNI 1095

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1112

La seduta comincia alle 9,40.

CIBOTTO, *Segretario, legge il processo* verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'edilizia antisismica (4107); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Misefari ed altri: Revisione delle norme di edilizia sismica contenute nel regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710 (3861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4107: « Provvedimenti per l'edilizia antisismica », e della proposta di legge n. 3861 d'iniziativa dei deputati Misefari, Busetto, Borghese, Cianca, De Pasquale, Di Nardo, Fiumanò, Grezzi, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Bottonelli, Beccastrini, Giorgi, Curti Ivano, Colombo Renato, Zappa: « Revisione delle norme di edilizia sismica contenuqte nel regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710 ».

Come gli onorevoli ricorderanno, nella riunione del 27 settembre la Commissione ha rinviato ad oggi la conclusione dell'esame del quinto, del sesto, del settimo e dell'ottavo comma dell'articolo 8.

L'onorevole Misefari ha chiesto di parlare in proposito. Ne ha facoltà.

MISEFARI. Devo dire che, a seguito dell'accordo che era intervenuto di concordare con il Governo il testo degli emendamenti ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo, ci sia-

mo incontrati e abbiamo trovato che la distanza per l'arretramento da parte del primo che costruisce rispetto al confine di sua proprietà deve essere maggiore di metri 3 fino ad una altezza dell'edificio dai 18 ai 21 metri. Ora, io avevo previsto nell'emendamento un sesto dell'altezza, per avere in ogni caso la sicurezza che, svincolando dall'obbligo della verticalità l'edificio da costruire, si potesse andare oltre i limiti previsti da questa legge che stiamo per approvare. In tale caso, io pensavo che la distanza di un sesto poteva essere sufficiente per dare libertà di costruire ad altezze maggiori rispettivamente allo spazio di isolamento. L'emendamento rappresentava, a detta del Governo, una innovazione, per cui praticamente non lo si è accettato, e si è pensato di fare un compromesso tra la formula indicata da me, che era cioè una frazione dell'altezza e precisamente un sesto, e una distanza fissa indicata dal testo della legge. Ora, il relatore Ripamonti dice che questo spazio di isolamento risulta dal comma terzo dell'articolo 8.

Ci sono dei casi che forse dovremmo esaminare con maggiore attenzione, cioè quei casi in cui uno dei proprietari non vada oltre la prescrizione, mentre l'altro venga a violare la prescrizione e stabilisca la sua costruzione a meno della distanza prevista dalla legge. Ma, in tal caso, quest'ultimo sarebbe sempre tenuto a risarcire dei danni l'altro proprietario. In sostanza la questione che io ponevo tendeva a dare uno spazio di isolamento maggiore, e a risarcire del danno il proprietario che, eventualmente, subisse la costruzione di arretrarsi per dar luogo allo spazio di isolamento, trovandosi così con un relitto di suolo suo inutilizzabile per la costruzione.

Comunque, ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Misefari ritirato i suoi emendamenti, pongo in votazione, così come concordato, i commi quinto e sesto dell'articolo 8 nel testo del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Passiamo al settimo comma a cui il relatore Ripamonti e i deputati Alessandrini, Misefari e Borghese propongono di aggiungere, alla terza riga, dopo la parola: « vicino », le altre: « qualora non intenda costruire in aderenza ai sensi dell'articolo 877 del Codice civile ».

Pongo in votazione, innanzitutto, l'emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il settimo comma nella nuova formulazione risultante dall'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'ottavo comma.

Gli onorevoli Ripamonti, Alessandrini, Misefari e Borghese propongono di sopprimerlo.

Pongo in votazione il suo mantenimento.

(*Non è approvato*).

A questo punto – avendo nella riunione precedente la Commissione approvato tutti gli altri commi dell'articolo 8 – non rimane che votare il medesimo nel suo complesso, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

MISEFARI. Prima di andare oltre, pregherei la Commissione di fermare per un momento la sua attenzione sul caso particolare della costruzione già in corso al momento della promulgazione della legge, e quindi effettuata in base alle disposizioni della legge attualmente in vigore per determinate zone, e cioè la n. 2105. Dovremmo tenere conto in un articolo di queste situazioni di transizione.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Guardi, onorevole Misefari, che negli ultimi articoli della legge sono appunto contenute anche le norme transitorie.

MISEFARI. Mi riferisco in particolare agli spazi di isolamento, dei quali ci stiamo occupando. Si tratterebbe di precisare che per gli edifici esistenti o i cui lavori siano stati iniziati o comunque autorizzati – fermi restando gli aumentati rapporti come sopra fissati – restano valide le norme fino ad oggi in vigore, contenute nel decreto n. 2105, relative alla distanza minima tra gli edifici fronteggiantisi, e la facoltà concessa agli uffici del Genio civile di ridurre a metri 6 la larghezza degli spazi di isolamento in rapporti alle altezze che superino i 12 metri. A Reggio Calabria, a Messina e in altre zone si sono già iniziate alcune costruzioni, e le distanze che noi fissiamo nel nuovo disegno di legge potrebbero turbare la situazione legale di quelle costruzioni già iniziate secondo i criteri della vecchia legge.

PRESIDENTE. Onorevole Misefari, se ha intenzione di presentare un emendamento lo rediga formalmente e lo faccia pervenire alla Presidenza.

MISEFARI. Non si tratta di presentare un emendamento, ma di conoscere quale è la situazione di transizione tra costruzioni in

corso e costruzioni future, relativamente a questo punto. Se prevediamo questo nelle norme transitorie, siamo d'accordo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Guardi l'articolo 39 della legge, onorevole Misefari.

PRESIDENTE. In effetti c'è l'articolo 39, che ha il titolo appunto: « Costruzioni in corso ». Onorevole Misefari, si riservi quindi di tornare sull'argomento quando verrà in discussione l'articolo 39.

MISEFARI. D'accordo, mi riservo allora di intervenire quando arriveremo alla discussione dell'articolo 39.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 8 che a seguito degli emendamenti approvati risulta così formulato:

ART. 8.

Altezze degli edifici, in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento.

Le nuove costruzioni devono avere verso la strada su cui prospettano altezza non maggiore di due volte la larghezza della strada stessa.

Nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza eguale a quella consentita dalla strada più larga.

Verso gli intervalli di isolamento (spazi sottratti al pubblico transito) gli edifici possono prospettare con altezze non superiori a tre volte la larghezza dell'intervallo stesso fermi restando i limiti massimi di altezza di cui al precedente articolo 7.

Detti limiti devono riferirsi al fabbricato più alto e per essi può farsi eccezione quando le strade e gli intervalli d'isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio abbiano dovunque la larghezza prescritta, tranne che per un tratto non superiore a tre metri lungo una delle fronti, ovvero quando due edifici non abbiano le fronti parallele e fra lo spigolo di uno dei due edifici e la fronte dell'altro non si abbia la distanza prescritta.

Chi costruisce un nuovo edificio può fabbricarlo, in tutto o in parte, sul confine di sua proprietà. Se non fabbrica sul confine, deve arrestarsi alla distanza di almeno tre metri dal confine stesso.

Il vicino che intenda a sua volta costruire, deve arrestarsi ad una distanza non minore di tre metri dal confine.

Qualora colui che per primo ha costruito si sia tenuto sul confine o a meno di tredici metri da questo, il vicino, qualora non intenda costruire in aderenza, ai sensi dell'articolo 877 del codice civile, deve arretrare fino a costituire l'intervallo di isolamento regolamentare tra i due edifici.

Le amministrazioni comunali debbono prescrivere, nei loro regolamenti edilizi, le larghezze delle strade e degli intervalli di isolamento in misura non inferiore a quelle minime consentite dalle presenti norme.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strade o come intervalli di isolamento, rispetto unicamente a ciascun erigendo edificio, le larghezze delle aree ammessevi lungo le fronti destinate a giardini, a cortil eesterno o comunque non coperte, anche se cintate o sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.

(*È approvato*).

L'articolo 9, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stato approvato nella seduta precedente.

Passiamo quindi all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

Requisiti delle costruzioni non intelaiate.

« *Per la 1ª categoria:*

È consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a due piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato.

Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri piani confezionata con malta cementizia.

Per gli edifici ad un solo piano, oltre al seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata e malta cementizia.

Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni:

a) devono essere di altezza fuori terra non superiore a metri 7,00 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e ben ammorsati tra loro.

Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 6,00 da asse ad asse. Ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;

c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli del piano

superiore degli edifici a due piani, costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 40. Detto spessore, negli edifici a due piani, deve essere di centimetri 55 al piano terreno.

Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00 i detti spessori minimi possono ridursi rispettivamente, a centimetri 30 e centimetri 45;

d) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano, costruiti in muratura di pietrame listato, non deve essere inferiore a centimetri 50;

e) lo spessore dei muri al disotto del pian terreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;

f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni, preferibilmente forati con malta cementizia o idraulica, debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 8 ed essere ben collegati ai numeri d'ambito.

Sono ammesse pareti sottili con altri materiali leggeri;

g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera *b*) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello dei piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante.

L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a millimetri 16 se di ferro omogeneo e di millimetri 14 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimteri 35.

Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui al comma *d*) del successivo articolo 13.

Per la 2ª categoria:

È consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a tre piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato.

Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri piani confezionata con malta cementizia; nei due piani sovrastanti il piano terreno è consentito l'impiego di mattoni o blocchi squadrati forati, purché di resistenza a compressione o taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi piani.

Per gli edifici fino a due piani oltre il seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata a malta cementizia.

Tali edifici debbono corrispondere, inoltre, alle seguenti condizioni;

a) devono essere di altezza non superiore a metri 11,00 se a tre piani, non superiore a metri 7,00 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e bene ammorsati tra loro.

Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 7,00 da asse ad asse ed ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;

c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli dell'ultimo piano degli edifici fino a tre piani costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 30. Detto spessore negli edifici fino a tre piani deve essere aumentato di centimetri 15 per ogni piano sottostante.

Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00 fermo restando lo spessore minimo di centimetri 30 dell'ultimo piano e l'aumento di centimetri 15 per il piano sottostante può omettersi il corrispondente aumento per il piano inferiore;

d) lo spessore dei muri maestri dell'ultimo piano degli edifici a due piani, costruiti in muratura di pietrame listato, non deve essere inferiore a centimetri 45. Detto spessore deve essere di centimetri 60 a pian terreno;

e) lo spessore dei muri al disotto del pian terreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;

f) i trasmessi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni preferibilmente forati; debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai numeri di ambito.

Sono ammesse pure pareti con altri materiali leggeri;

g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera *b*) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante

cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante.

L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a millimetri 16 se di ferro omogeneo e di millimetri 14 se di acciaio semiduro mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 35.

Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui al comma *d*) del successivo articolo 13 ».

All'articolo 10 (che per altro è molto lungo e articolato) sono stati proposti vari emendamenti; sicché ritengo opportuno procedere alla discussione e alla votazione per divisione dell'articolo stesso.

Alla prima parte, fino alla lettera *a*) esclusa, non sono stati presentati emendamenti. Per cui, se non vi sono osservazioni, la pongo senz'altro in votazione:

ART. 10.

Requisiti delle costruzioni non intelaiate.

« *Per la 1ª categoria:*

È consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a due piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato.

Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri piani confezionata con malta cementizia.

Per gli edifici ad un solo piano, oltre al seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata e malta cementizia.

Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni: ».

(*È approvata*).

Alla lettera *a*) « per la 1ª categoria », l'onorevole Misefari propone di sostituire, alla seconda riga, le parole « a metri 7,00 » con le altre « a metri 7,50 ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione la lettera *a*) modificata secondo detto emendamento:

« *a*) devono essere di altezza fuori terra non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7 ».

(*È approvato*).

Alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) non sono stati presentati emendamenti; le pongo pertanto in votazione nel testo governativo:

« *b*) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e ben ammorsati tra loro.

Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiore a metri 6,00 da asse ad asse. Ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;

c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli del piano superiore degli edifici a due piani, costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 40. Detto spessore negli edifici a due piani, deve essere di centimetri 55 al piano terreno.

Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00 i detti spessori minimi possono ridursi rispettivamente, a centimetri 30 e centimetri 45;

d) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano, costruiti in muratura di pietrame listato, non deve essere inferiore a centimetri 50;

e) lo spessore dei muri al disotto del pian terreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato ».

(*Sono approvate*).

Alla lettera *f*) vi è un emendamento del relatore, onorevole Ripamonti, concordato con gli onorevoli Alessandrini, Borghese e Misefari e accettato dal Governo, col quale si propone di sostituire le parole « centimetri 8 » con le altre: « centimetri 6 ». Pongo in votazione la lettera *f*) modificata secondo questo emendamento:

« *f*) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni, preferibilmente forati con malta cementizia o idraulica, debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai numeri di ambito.

Sono ammesse pareti sottili con altri materiali leggeri ».

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *g*). Ne do lettura:

« *g*) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera *b*) debbono essere collegati fra

loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solano di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante.

L'armatura dei detti cordoli deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a millimetri 16, se di ferro omogeneo; e di millimetri 14, se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 35.

Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui al comma *d*) del successivo articolo 13.

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di parlare.

RIPAMONTI, *Relatore*. Vorrei illustrare questo punto. Abbiamo innanzitutto un emendamento concordato, che è quello che riduce a 25 centimetri, anziché 35, la distanza tra le staffe, e quindi va apportata la conseguente correzione alla fine del penultimo comma.

Inoltre, poiché abbiamo approvato il concetto di introdurre le barre in acciaio anziché in ferro omogeneo, vorremmo sostituire la parola « tondini » con la parola « barre », e sostituire le parole « se di ferro omogeneo » con le parole « se di ferro dolce », o meglio « se di acciaio dolce ». Fatto riferimento a questo, è logico che se si usano acciai a più alta resistenza diminuiscono i diametri. Domando ora se convenga fissare la misura di 16 millimetri di diametro per le barre in acciaio dolce.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Su questo punto vi è stata una lunga discussione.

ALESSANDRINI. Se si vorrà disciplinare diversamente, interverranno nuove norme.

BORGHESE. Io ho già detto altra volta che se invece sarà adottato ferro nervato, ci si regolerà con le future norme del cemento armato, che man mano verranno stabilite. È una conseguenza.

RIPAMONTI. La mia domanda era se convenga lasciare il diametro massimo collegato all'acciaio dolce, sicché le dimensioni per gli altri acciai verrebbero definite in rapporto alla resistenza degli acciai, con adempimenti successivi; o se convenga lasciare, come è detto nel testo, 16 millimetri, se di acciaio dolce, o 14, se di acciaio semiduro.

BORGHESE. Prima di tutto, non è questa la sede per stabilire questi calcoli. E, in secondo luogo, qui non è tanto questione di acciaio semiduro, quanto di acciai ad alta aderenza.

RIPAMONTI, *Relatore*. Forse non ho chiarito bene il mio concetto. Il testo dice attualmente: 16 millimetri se di ferro omogeneo e 14 millimetri se di acciaio semiduro. Ora, se noi sostituiamo a « ferro omogeneo » la dizione « acciaio dolce », conviene poi lasciare la distinzione con gli acciai semiduri, o toglierla?

MISEFARI. Ma questi sono termini empirici, non sono termini calcolati.

ALESSANDRINI. La dizione ferro omogeneo è stata sostituita con la parola acciaio; Ora si dovrebbe distinguere, e per ferro omogeneo intendere acciai dolci e acciai semiduri ecc. In tal modo, però, viene a determinarsi una certa divergenza di dizione nei confronti di quanto è stato approvato negli articoli precedenti.

MISEFARI. Io non capisco su che base possiamo accettare questa misura di 14 millimetri. È un termine empirico. Io sono d'accordo per la sua soppressione.

BORGHESE. È esatto. La legge non fa differenziazione fra prima e seconda categoria. Parla di 16 millimetri tanto nella prima come nella seconda, mettendo nella prima 0,10 e nella seconda 0,7 come coefficiente di forze orizzontali. Quindi quel 14 millimetri è stato messo lì senza nessuno scopo particolare.

PRESIDENTE. Sembra quindi che siamo tutti d'accordo per l'abolizione.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Allora siamo d'accordo per la seguente nuova formulazione del secondo comma della lettera *g*):

« L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro barre del diametro non inferiore a millimetri 16 se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25 ».

Poiché per il primo e terzo comma della lettera g) non vi sono emendamenti, pongo in votazione tutta la lettera *g*) modificata secondo quanto sopra:

« *g*) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera *b*) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante.

L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro barre del diametro non in-

feriore a millimetri 16, se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25.

Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizioni di cui alla lettera *d*) del successivo articolo 13 ».

(*È approvato*).

RIPAMONTI, *Relatore*. Resta inteso, per il coordinamento, che tutte le volte che si troverà la parola « tondini » bisognerà sostituirla con la parola « barre ».

PRESIDENTE. Passiamo alla seconda categoria.

Fino alla lettera *a*) esclusa non vi sono emendamenti. Metto quindi in votazione questa prima parte:

« *Per la 2ª categoria:*

« È consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a tre piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato.

Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri piani confezionata con malta cementizia; nei due piani sovrastanti il piano terreno è consentito l'impiego di mattoni o blocchi squadrati forati, purché di resistenza a compressione o taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi piani.

Per gli edifici fino a due piani oltre il seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata a malta cementizia.

Tali edifici debbono corrispondere, inoltre, alle seguenti condizioni: ».

(*È approvata*).

Alla lettera *a*) c'è la proposta di sostituire, così come per la prima, le parole: « a metri 7,00 », con le altre: « a metri 7,50 ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione la lettera *a*) che, secondo detto emendamento, assume la seguente nuova formulazione:

« *a*) devono essere di altezza non superiore a metri 11,00 se a tre piani non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7; ».

(*È approvato*).

Alle successive lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) e al primo comma della lettera *g*) non sono stati presentati emendamenti.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, le pongo senz'altro in votazione:

« *b*) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e bene ammorsati tra loro.

Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 7,00 da asse ad asse ed ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;

c) Lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli dell'ultimo piano degli edifici fino a tre piani costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 30. Detto spessore negli edifici fino a tre piani deve essere aumentato di centimetri 15 per ogni piano sottostante.

Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00, fermi restando lo spessore minimo di centimetri 30 dell'ultimo piano e l'aumento di centimetri 15 per il piano sottostante, può omettersi il corrispondente aumento per il piano inferiore;

d) lo spessore dei muri maestri dell'ultimo piano degli edifici a due piani, costruiti in muratura di pietrame listato, non deve essere inferiore a centimetri 45. Detto spessore deve essere di centimetri 60 a pian terreno;

e) lo spessore dei muri al disotto del pian terreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;

f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni preferibilmente forati; debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai numeri di ambito.

Sono ammesse pure pareti con altri materiali leggeri ».

g) Tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera *b*) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo 10 che, in analogia a quanto approvato, su proposta dei deputati Ripamonti,

Helfer, Misefari e Borghese nella prima parte, risulta così formulato:

« L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da 4 barre del diametro non inferiore a millimetri 16 se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma, per il quale non vi sono emendamenti:

« Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui al comma del successivo articolo 13 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10, che, con le modifiche approvate, risulta così formulato:

ART. 10.

Requisiti delle costruzioni non intelaiate.

Per la 1ª categoria:

« È consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a due piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato.

Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri piani confezionata con malta cementizia.

Per gli edifici ad un solo piano, oltre al seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata e malta cementizia.

Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni;

a) devono essere di altezza fuori terra non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e ben ammorsati tra loro.

Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 6,00 da esse ad esse. Ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;

c) Lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli del piano superiore degli edifici a due piani, costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 40. Detto spessore, negli edifici a due piani, deve essere di centimetri 55 al piano terreno.

Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00 i detti spessori minimi possono ridursi rispettivamente, a centimetri 30 e centimetri 45;

d) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano, costruiti in muratura di pietrame listato, non deve essere inferiore a centimetri 50;

e) lo spessore dei muri al disotto del pian terreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;

f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni, preferibilmente forati con malta cementizia o idraulica, debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai numeri d'ambito.

Sono ammesse pareti sottili con altri materiali leggeri;

g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera *b*) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante ».

L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da 4 barre del diametro non inferiore a millimetri 16, se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25.

Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui al comma *d*) del successivo articolo 13.

Per la 2ª categoria:

È consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a tre piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato.

Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri piani, confezionata con malta cementizia; nei due piani sovrastanti il piano terreno è consentito l'impiego di mattoni o blocchi squadrati forati, purché di resistenza a compressione o taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni.

Per gli edifici fino a due piani oltre il seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata a malta cementizia.

Tali edifici debbono corrispondere, inoltre, alle seguenti condizioni:

a) devono essere di altezza non superiore a metri 11,00 se a tre piani, non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinati interni o di spina) debbono essere collegati e bene ammorsati tra loro.

Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 7,00 da asse ad asse ed ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;

c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli dell'ultimo piano degli edifici fino a tre piani costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 30. Detto spessore negli edifici fino a tre piani deve essere aumentato di centimetri 15 per ogni piano sottostante.

Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00 fermo restando lo spessore minimo di centimetri 30 dell'ultimo piano e l'aumento di centimetri 15 per il piano sottostante può omettersi il corrispondente aumento per il piano inferiore;

d) lo spessore dei muri maestri dell'ultimo piano degli edifici a due piani, costruiti in muratura di pietrame listato, non deve essere inferiore a centimetri 45. Detto spessore deve essere di centimetri 60 a pian terreno;

e) lo spessore dei muri al disotto del pian terreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;

f) i tramessi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni preferibilmente forati; debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai numeri di ambito.

Sono ammesse pure pareti con altri materiali leggeri;

g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera *b*) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante.

L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da 4 barre del diametro non inferiore a millimetri 16, se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25.

Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui al comma *d*) del successivo articolo 13 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« L'intelaiatura portante deve essere incastrata nel telaio orizzontale di base, il quale a sua volta deve essere di norma incassato nel terreno naturale.

Se il telaio riposa sui muri di fondazione, questi debbono avere una risega rispetto al telaio stesso non inferiore a centimetri 15 per parte. Il telaio può essere omesso se i plinti sono incassati nella roccia dura.

La muratura di riempimento delle intelaiature deve essere eseguita con le modalità di cui al successivo articolo 13. Per tale riempimento può essere impiegata anche la muratura in mattoni forati con malta cementizia o idraulica o altro materiale di cui all'articolo 9.

Per quanto riguarda i tramezzi interni valgono le prescrizioni di cui all'articolo 10, lettera *f*), per l'una e per l'altra categoria.

Nel caso di edifici nei quali l'altezza di uno o più piani sia superiore ai metri 5,00, le murature di tamponamento debbono sempre essere interrotte da cordoli orizzontali di cemento armato, distanti non più di metri 3,00 da asse ad asse, collegati con i montanti della intelaiatura principale, oltre la listatura prescritta dal successivo articolo 13 per la muratura in pietrame ».

Alla seconda riga dell'ultimo comma di questo articolo gli onorevoli Misefari e Borghese propongono di sostituire le parole: « superiore ai metri 5,00 », con le altre: « superiore ai metri 6,00 ».

Vuole illustrare il suo emendamento, onorevole Misefari?

MISEFARI. Il mio emendamento è nato dalla constatazione di una discordanza tra quanto detto nella relazione in cui si sosteneva che la tamponatura non poteva essere più alta di metri lineari 6 e quanto invece scritto nell'articolo 11 del testo governativo. A mio giudizio occorre modificare o l'una o l'altra dizione.

RIPAMONTI, *Relatore*. No, è affermato il concetto che la tamponatura, qualora superi certe altezze, deve avere ogni tre metri un cordolo. Ed è logico. Qui dice che se il vano supera i cinque metri a tre metri di altezza bisogna fare il cordolo. E si intende che fino a cinque metri si possa avere una parete di cinque metri interi senza cordolo. Se si porta a sei metri il limite minimo, si peggiora ancora la situazione ammettendo la possibilità di una parete di sei metri senza il cordolo.

ALESSANDRINI. Il testo precisa, se non erro, che le murature di tamponamento devono essere sempre interrotte da cordoli ogni tre metri. Quindi per una parete di cinque metri ve ne sarà uno, per una parete di oltre sei metri due, tre ecc. secondo lo sviluppo in altezza delle murature di tamponamento.

RIPAMONTI. Non mi sembra. Dalla lettura dell'ultimo comma dell'articolo 11 mi pare si possa dedurre che fino a cinque metri si ammette il tamponamento senza cordoli.

ALESSANDRINI. No, la muratura di tamponamento deve essere sempre interrotta ogni tre metri.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ma il testo dice che bisogna interrompere il tamponamento e fare il cordolo che supera i 5 metri. Se dunque mettiamo 6 metri, vuol dire che ammettiamo una parete di sei metri senza cordolo. Quindi io insisto che siano lasciati i 5 metri. Va a favore della sicurezza.

MISEFARI. Io posso anche essere d'accordo con l'onorevole Ripamonti. Però ho osservato – e credo che bisognerà darmi atto della giustezza dell'osservazione – che fra il testo e la relazione introduttiva della legge vi è una discordanza. Possiamo essere quindi d'accordo sia nell'accettare i cinque metri, sia nel modificare in 6 metri, così come è previsto nella relazione. Ma bisogna eliminare la discordanza.

RIPAMONTI, *Relatore*. L'onorevole Misefari ha lodevolmente approfondito lo studio della legge, soffermandosi sia sulla relazione che sul testo degli articoli, notando all'inizio che vi erano discordanze notevoli. Alcune le abbiamo eliminate correggendo il disegno di legge; però, in questo caso, propongo di correggere la relazione, lasciando invariato il testo dell'articolo. Perché mi pare che sei metri di tamponatura senza il cordolo non siano a favore della sicurezza.

ALESSANDRINI. Il relatore mi ha convinto.

BORGHESE. Mi permetto di dire intanto che questo articolo 11 è formulato, come del resto molta parte di questa legge, in maniera non molto organica. Il primo e secondo comma parlano di incastri nelle fondazioni e di fondazioni, e il terzo comma delle modalità di costruzione della muratura di riempimento delle intelaiature. Ma al quarto comma si parla invece di tramezzi interni, per tornare poi al quinto comma a parlare della tamponatura.

Se non altro, per ragioni di coordinamento, bisognerebbe fare la trasposizione di questi due commi.

Comunque, tornando all'argomento del quale ci stavamo occupando, mi sembra che il concetto da aggiungere è che, quale che sia l'altezza dei piani, non possiamo ammettere che vi siano delle tamponature che siano libere oltre i tre metri.

Riassumendo direi che i tre primi commi dell'articolo 11 vanno bene. Propongo, poi, di invertire l'ordine del quarto e quinto comma, per le ragioni dette prima. Ed infine nel quinto comma, che diventerebbe quarto, ritengo che non vi sia bisogno di mettere 5 o 6 metri di altezza, ma che basti affermare che la muratura e il tamponamento di cui al comma terzo devono essere sempre interrotti con cordoli non distanti più di tre metri l'uno dall'altro. Non c'è bisogno di mettere l'altezza dei piani e di fare una casistica. Se il piano è di tre metri, evidentemente non c'è bisogno di cordolo, perché a fare da cordolo è il solaio; se invece è di quattro o cinque o sei metri, non importa perché, io so che ogni tre metri devo incontrare o un solaio o un cordolo. Non credo perciò che sia determinante l'altezza dei piani.

RIPAMONTI, *Relatore*. Accetto di porre il quarto comma al quinto, ma questo ultimo deve rimanere nel testo governativo. Cosa dice in sostanza questo comma? Che fino ai cinque metri consentiamo la tamponatura senza cordoli, mentre oltre questo limite si impone l'obbligo, ogni tre metri, di fissare un cordolo in calcestruzzo.

MISEFARI. Concordo con la distanza dei cinque metri, purché venga sottolineato che si è incorsi in un errore di concetto. È evidente che la persona che ha steso la relazione è diversa da quella che ha elaborato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Rimane dunque stabilito che i primi tre commi dell'articolo 11 restano inalterati mentre il quarto lo si pospone al quinto.

Pongo in votazione l'articolo 11 nella seguente stesura:

ART. 11.

Requisiti delle costruzioni intelaiate.

« L'intelaiatura portante deve essere incastrata nel telaio orizzontale di base, il quale a sua volta deve essere di norma incassato nel terreno naturale.

Se il telaio riposa sui muri di fondazione, questi debbono avere una risega rispetto al telaio stesso non inferiore a centimetri 15 per parte. Il telaio può essere omesso se i plinti sono incassati nella roccia dura.

La muratura di riempimento delle intelaiature deve essere eseguita con le modalità di cui al successivo articolo 13. Per tale riempimento può essere impiegata anche la muratura in mattoni forati con malta cementizia o idraulica o altro materiale di cui all'articolo 9.

Nel caso di edifici nei quali l'altezza di uno o più piani sia superiore ai metri 5,00, le murature di tamponamento debbono sempre essere interrotte da cordoli orizzontali di cemento armato, distanti non più di metri 3,00 da asse ad asse, collegati con i montanti della intelaiatura principale, oltre la listatura prescritta dal successivo articolo 13 per la muratura in pietrame.

Per quanto riguarda i tramezzi interni valgono le prescrizioni di cui all'articolo 10, lettera *f*), per l'una e per l'altra categoria ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

Per la 1ª categoria:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche. Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime.

Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,10 qualunque siano l'altezza dell'edificio e il numero dei piani.

Per il computo delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto.

Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari e simili.

Le strutture sismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni.

Le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza.

Sarà tenuto conto a tal fine di irrigidimenti delle maglie che siano effettuati diagonali, ovvero riempimenti di murature in conglobamento o mattoni ripieni e malta cementizia.

Nell'irrigidimento dei telai è consentito l'impiego anche di mattoni o blocchi squadrati forati purché di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni da comprovate caso per caso con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle vigenti norme per le opere in cemento armato.

Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture.

Per la 2ª categoria:

Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche. Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime.

Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,07, qualunque

siano l'altezza dell'edificio e il numero dei piani.

Per il computo delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto.

Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari e simili.

Le strutture sismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti tra travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni.

Le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza.

Sarà tenuto conto a tal fine di irrigidimenti delle maglie che siano effettuati diagonali, ovvero riempimenti di murature in conglomerato o mattoni ripieni e malta cementizia.

Nell'irrigidimento dei telai è consentito l'impiego anche di mattoni o blocchi squadrati forati purché di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni da comprovare caso per caso con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle vigenti norme per le opere in cemento armato.

Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture ».

Alla prima riga della lettera *b*) di questo articolo l'onorevole Ripamonti ha presentato un emendamento tendente a sostituire alla parola: « alle », le altre: « ai baricentri delle ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Al sesto comma il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire la parola: « approssimati » con l'altra: « appropriati ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Al settimo comma sono stati presentati due emendamenti: uno, del relatore, tendente a sopprimerlo del tutto, e l'altro, degli onorevoli Misefari, Borghese, De Pasquale, Busetto e Amendola Pietro, che propongono di sostituire il comma con il seguente altro:

« Sarà tenuto conto a tale fine degli irrigidimenti delle maglie che siano effettuati mediante diagonali metalliche o di cemento armato, mediante pareti in cemento armato o muratura di conglomerato cementizio o di mattoni pieni di malta cementizia. Quando questi telai irrigiditi si trovino a distanza non superiore ai 15 metri, qualora non si proceda a una più precisa determinazione, è ammesso per i telai intermedi il calcolo approssimato in base alle forze orizzontali, ridotto del 50 per cento rispetto a quelle come sopra indicate ».

L'onorevole Misefari ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MISEFARI. Il mio emendamento nasce dalla considerazione che la formulazione di questo comma è molto confusa (a parte gli errori tipografici) al punto che non si riesce a capire cosa vuol dire. Al fine, appunto, di rendere comprensibile questo comma ho presentato, con i colleghi del mio gruppo, l'emendamento di cui ella, signor Presidente, ha dato or ora lettura.

Considerando che l'onorevole relatore ha ritirato il suo emendamento lasciando inalterata, al sesto comma dell'articolo in questione, la parola: « approssimati », posso anche io eliminare dal mio emendamento la parola: « approssimato ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Ho proposto la soppressione dell'intero comma, perché, oltre ad essere non chiaro, rappresenta il riassunto schematico di una norma esistente nella legge precedente relativa appunto ai calcoli approssimati. Per questa ragione convenimmo di eliminare il comma stesso. Io posso anche rinunziare alla mia posizione non sopprimendo il comma sei, ma non posso accettare che vengano introdotte variazioni così come la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Misefari vorrebbe. O eliminiamo il comma o lo chiariamo meglio, senza però introdurre la casistica.

MISEFARI. Propone un emendamento al mio emendamento?

BORGHESE. Si torna sempre alla vecchia questione: in una legge è opportuno entrare in dettagli tecnici? È ovvio che, se domani ci troviamo in una struttura sismica davanti a una intelaiatura diagonale ecc., il nostro giudizio in proposito dovrà riferirsi alle capacità di colui che l'ha effettuata. Sarà la scienza delle costruzioni che entrerà in gioco, e la capacità del costruttore di applicarla. Ma non possiamo dare a un ingegnere, attraverso una

legge, insegnamenti e prescrizioni dettagliate. Noi dobbiamo dare certi coefficienti di valutazione delle forze, perché siano chiari per tutti, e così ad esempio stabiliamo 0,10 e 0,7, ma poi dovremmo fermarci, e non dovremmo entrare in merito, ad esempio, se degli irrigidimenti sia da tener conto o meno.

MISEFARI. Ma qui la legge entra in merito, cercando di vincolare, senza però specificare. Quindi o vincoliamo in maniera più ficare. Quindi, o vincoliamo in maniera più

BORGHESE. Io sarei del parere di sopprimere questo comma. Se qualcuno vuole introdurre *ad abundantiam* questi legamenti diagonali, nessuno certamente può impedirglielo. È un di più rispetto al metodo seguito dal genio civile e dal provveditorato. Se, invece, il costruttore vuol mettere questi legami diagonali in modo speculativo, cioè in modo che riducano la struttura generale, cioè per l'economia della struttura stessa, allora dovrà dimostrare con la sua capacità di scienziato e di calcolo perché quei legami in quel dato modo e per quella determinata funzione. Ma non possiamo dare all'ingegnere questa autorizzazione.

MISEFARI. Se sopprimiamo il comma mi pare si possa essere tutti d'accordo, perché in tal modo lasciamo libertà al progettista.

RIPAMONTI, *Relatore*. Siamo allora tutti d'accordo per la soppressione del settimo comma.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Misefari-Borghese ed altri è sostituito dall'emendamento del relatore, soppressivo dell'intero comma.

A norma di Regolamento, pongo in votazione il mantenimento del comma predetto:

« Sarà tenuto conto a tal fine di irrigidimenti delle maglie che siano effettuati diagonali, ovvero riempimenti di murature in conglobamento o mattoni ripieni e malta cementizia ».

(*Non è approvato*).

Si intende allora che il settimo comma rimane soppresso.

Poiché ai commi ottavo, nono e decimo non sono stati presentati emendamenti, li pongo senz'altro in votazione.

(*Sono approvati*).

Passiamo alla seconda parte dell'articolo 12, che ha per sottotitolo: « Per la 2ª categoria ».

Procederemo anche per questa seconda parte all'esame comma per comma.

Do lettura del comma undicesimo:

Per la 2ª categoria:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche. Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime ».

Alla lettera *b*) c'è l'emendamento inteso a sostituire la parola « alle », con le altre: « ai baricentri delle », in analogia con quanto fatto prima.

Pongo in votazione questo comma con la suddetta modifica.

(*È approvato*).

Do lettura del dodicesimo comma:

« Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,07, qualunque siano l'altezza dell'edificio e il numero dei piani ».

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del tredicesimo comma:

« Per il compito delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto ».

Vi è un emendamento del relatore che propone di sostituire le parole « il computo » – errore di stampa « il compito » – con le parole « la valutazione ».

Per la proprietà della lingua è bene effettuare questa correzione, che nel coordinamento dovrà poi essere effettuata anche al principio del terzo comma dell'articolo, di uguale dizione.

Pongo in votazione questo comma con la correzione suddetta.

(*È approvato*).

Do lettura del quattordicesimo comma:

« Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari e simili ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del quindicesimo comma:

« Le strutture sismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti tra travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni ».

Vi è un emendamento del relatore che propone di sostituire, alla seconda riga, la parola « tra » con la parola « da ».

Pongo in votazione il comma con questa correzione.

(*È approvato*).

Do lettura del sedicesimo comma:

« Le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza ».

Vi è un emendamento del relatore che propone di sopprimere, alla seconda e terza riga, le parole « sia pure ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma nel suo testo originario.

(*È approvato*).

Do lettura del diciassettesimo comma:

« Sarà tenuto conto a tal fine di irrigidimenti delle maglie che siano effettuati diagonali, ovvero riempimenti di murature in conglomerato o mattoni ripieni e malta cementizia ».

Il relatore propone, in analogia con quanto fatto per il settimo comma, di sopprimerlo.

Ne pongo in votazione il mantenimento.

(*Non è approvato*).

Il diciassettesimo comma si deve intendere quindi soppresso.

Do lettura degli ultimi tre commi dell'articolo 12:

« Nell'irrigidimento dei telai è consentito l'impiego anche di mattoni o blocchi squadrati forati purché di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni da comprovare caso per caso con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi d isicurezza prescritti dalle vigenti norme per le opere in cemento armato.

Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture ».

Non essendovi emendamenti, li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, con le correzioni e gli emendamenti approvati.

ART. 12.

Calcoli di stabilità.

Per la 1ª categoria:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli;

b) forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche. Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime.

Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,10, qualunque siano l'altezza dell'edificio ed il numero dei piani.

Per la valutazione delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto.

Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari e simili.

Le strutture debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni.

Le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza.

Nell'irrigidimento dei telai è consentito l'impiego anche di mattoni o blocchi squadrati forati purché di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni da comprovare caso per caso con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti per le opere in cemento armato.

Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture.

Per la 2ª categoria:

Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli;

b) forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche. Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime.

Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,70, qualunque siano l'altezza dell'edificio e il numero dei piani.

Per la valutazione delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto.

Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari e simili.

Le strutture sismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni.

Le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza.

Nell'irrigidimento dei telai è consentito l'impiego anche di mattoni o blocchi squadrati forati, purché di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni, da comprovare, caso per caso, con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti per le opere in cemento armato.

Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

A) *Fondazioni.*

« Le fondazioni debbono essere sempre sufficientemente profonde, o dirette o su pali armati per impegnare zone di terreno convenientemente costipato e comunque di masse tali, da resistere alle oscillazioni sismiche.

Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno, debbono essere costituite da strutture continue e non essere mai appoggiate su terreni di riporto o comunque fortemente cedevoli, salvo il caso di platea generale.

In tale caso la platea deve avere elevata rigidezza, possibilmente con travi-pareti, in modo da ridurre il pericolo di cedimenti differenziali.

Quando l'edificio è costruito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le fondazioni debbono essere spinte fino al terreno nella sua sede originaria ed elevate fino al piano di sistemazione definitiva.

I muri di fondazione degli edifici non intelaiati debbono essere costruiti in getto di calcestruzzo idraulico e di conglomerato cementizio ovvero anche con pietra spezzata senza listatura ma sempre con malta idraulica e cementizia.

B) *Muratura in elevazione.*

La muratura degli edifici deve essere eseguita con malta cementizia e con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale di forma parallelepipeda rettangolare ed a superfici scabre.

È consentito l'impiego di pietra spezzata per la muratura, quando questa sia listata, cioé interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di conglomerato cementizio distanti non più di centimetri 80 fra loro da asse ad asse. Tanto i corsi come le fasce debbono essere estesi a tutto lo spessore del muro ed avere l'altezza non inferiore a centimetri 12.

C) *Strutture a sbalzo.*

In generale non sono ammesse strutture a sbalzo, tuttavia sono consentiti i protendimenti dei tetti e dei cornicioni fino allo aggetto massimo di metri 1,00. Per i balconi tale misura può essere elevata fino a metri 1,50 purché le strutture in aggetto siano solidamente connesse alla struttura resistente dell'edificio.

Sono ammesse anche strutture a sbalzo tamponate dell'oggetto massimo di metri 1,20 purché realizzate con intelaiature ad ogni piano, sia sui fianchi che sui fronti, solidamente connesse alla struttura portante dell'edificio.

Tutte le strutture a sbalzo devono essere calcolate con una maggiorazione del carico del 40 per cento per tener conto dell'azione sussultoria.

D) *Solai.*

I solai di cemento armato oppure i solai di cemento armato precompresso debbono essere sempre ben collegati con le strutture orizzontali della intelaiatura e, nel caso di fabbricati non intelaiati, devono essere collegati ai cordoli di ripiano.

Sono ammessi i solai misti di cemento armato o precompresso solamente quando siano gettati in opera e muniti di soletta di almeno quattro centimetri di spessore. I laterizi debbono essere ad un unico blocco e risultare incuneati fra le nervature.

Nella soletta dovrà essere disposta una armatura in direzione normale ai travetti di almeno 1 a 6 ogni 25 cm.

Per luci maggiori di metri 4,00 deve disporsi anche un travetto trasversale al centro.

Nel caso che siano impiegati solai di altro tipo, le travi portanti debbono essere incastrate nei cordoli per almeno quattro quinti dello spessore dei medesimi ed essere muniti di collegamenti trasversali con interasse non superiore ai metri 2,00.

Quando il solaio è costituito da travi in ferro o in cemento o da voltine, tavelloni o simili, per l'appoggio di queste si debbono mettere travi anche lungo le pareti.

Quanto precede vale anche per i solai portanti le coperture a terrazza, nei quali il laterizio monoblocco deve costituire anche camera d'isolamento, se non provveduto diversamente.

E) *Scale.*

Non sono ammesse scale portate da archi e volte in muratura.

Sono consentite scale a sbalzo fino a metri metri 1,20 nelle località di 1ª, categoria fino a metri 1,50 in quelle di 2ª categorie, purché la loro struttura sia strettamente connessa con l'ossatura resistente.

F) *Soffitti.*

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con ossature portanti leggere e completate da altri materiali leggeri, escludendo le strutture ed i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

L'ossatura portante dei soffitti sottotetto deve essere indipendente da quella dei tetti.

G) *Tetti.*

Negli edifici non intelaiati, le ossature portanti dei tetti non debbono essere spingenti.

Negli edifici intelaiati, le strutture portanti del tetto debbono essere ben collegate e connesse a quelle portanti dell'edificio.

Quando il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti da muri di timpano intelaiati, gli arcarecci debbono essere collegati con la intelaiatura dei timpani.

Il materiale di copertura sarà appoggiato sul tavolato ovvero su strutture laterizie o di altre materie leggere sempre quando siano opportunamente armate.

Al di sopra del piano di gronda possono essere costruiti soltanto i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala e dell'ascensore.

Anche quando queste ultime prospettano sulla strada la loro altezza viene esclusa dal computo dell'altezza dell'edificio.

I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di cemento amianto, di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.

L'altezza sul piano di gronda dei parapetti non deve essere superiore a metri 1,20.

Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso costruire diaframmi dell'altezza

massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi ove non vengano costruiti di cemento armato, devono essere costruiti di lamiere metalliche o di rete metallica che può essere rinzaffata nelle due facce.

Sono permesse costruzioni di struttura leggera non più alte di metri 2,50 dal pavimento del terrazzo, purché non si tratti di vani ad uso di abitazione e la superficie coperta non risulti superiore ad un decimo di quella del terrazzo.

H) *Porte e finestre.*

Nelle località classificate di prima categoria i vani delle porte e delle finestre degli edifici intelaiati debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato prolungando alcune membrature del telaio del vano sino all'incontro dei montanti o dei correnti dell'intelaiatura principale.

Per le costruzioni intelaiate, che sorgono nelle località classificate di seconda categoria e per quelle non intelaiate, in tutti i casi può essere sufficiente sovrapporre ai vani di porta e finestra, architravi di ferro o cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore. Ciascuno di detti architravi deve avere una lunghezza di almeno centimetri ottanta maggiore della massima luce del vano.

Nelle costruzioni non intelaiate si debbono osservare inoltre le seguenti norme:

a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza tra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50. Tale distanza può essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non superiore a metri 7;

b) il rapporto tra la larghezza delle zone verticali corrispondenti ai vani delle porte e finestre e di quelle intercalate di muratura piena deve essere tale da assicurare all'edificio la necessaria resistenza;

c) i vani interni di porta, quando siano aperti attraverso muri maestri innestati a muri perimetrali debbono essere disposti in modo che fra il parametro interno dei muri perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro perimetrale.

I) *Conduttore.*

Le condutture e le canne di ogni specie debbono essere isolate dalle strutture resistenti dell'edificio.

Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici devono, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro tubi di cemento-amianto.

I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme è tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e lo allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;

b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati vengano adottate tesate le più brevi possibili ad opportune distanze fra i conduttori medesimi;

c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi fra i sostegni attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi 200.

I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con intelaiatura portante di cemento armato o metallica; nei fabbricati costruiti con muratura ordinaria possono essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purché si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi deve essere richiesto ed ottenuto il nulla osta del genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati.

Allorché siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nlle quali si applicano l presenti norme, devono essere studiate ed attualte tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni pubbliche e private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni del presente articolo ».

Un primo emendamento riguarda il titolo dell'articolo così formulato: « Costruzioni in muratura ».

Il relatore onorevole Ripamonti propone di sostituirlo col seguente: « Modalità esecutive delle costruzioni ».

Gli onorevoli Misefari, Borghese-De Pasquale-Busetto e Amendola Pietro, a loro volta, propongono di sostituirlo con il seguente: « Modalità esecutive delle più importanti opere ».

RIPAMONTI, *Relatore*. L'articolo non parla di « costruzioni in muratura », ma di modalità esecutive, perché tratta del tetto, delle porte, ecc.

Quindi io propongo: « Modalità esecutive delle costruzioni »; l'onorevole Misefari propone: « Modalità esecutive delle più importanti opere ». C'è da scegliere fra due dizioni.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io preferirei quella del relatore, perché dà una dimensione più importante all'argomento.

MISEFARI. La parola « costruzioni » comprende tutto, e quindi anche le murature. Il mio emendamento aveva per oggetto l'adeguamento del titolo ai limiti in cui è compresa tutta l'esposizione dell'articolo stesso.

RIPAMONTI, *Relatore*. La differenza è minima, ma la dizione « modalità esecutive delle costruzioni » mi sembra più comprensiva. Fondiamo, dunque, i due emendamenti in uno solo in questo senso, con le firme mia e dell'onorevole Misefari, Borghese e gli altri.

MISEFARI. Sono d'accordo. Concordiamo allora per la formulazione: « Modalità esecutive delle costruzioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo così modificato: « Modalità esecutive delle costruzioni ».

(*È approvato*).

Al quarto comma della lettera *A*), gli onorevoli Ripamonti, Borghese e Misefari propongono di sostituire le parole: « Nella sua sede originaria » con le altre: « di sedime originario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al quinto comma l'onorevole Ripamonti propone di sostituire le parole: « idraulico e di conglomerato » con le altre: « idraulico o di conglomerato » e di sopprimere inoltre le parole: « ma sempre ».

BORGHESE. Poiché i getti in calce struzzo idraulico nella pratica non si fanno mai, proporrei di dire semplicemente: « getto di calcestruzzo » e al posto delle parole: « con pietra spezzata » metterei: « con muratura di pietra spezzata ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è esatto sostenere che non si usano i getti di calcestruzzo idraulico. Esistono e si usano. Si ricordi che qui siamo nella seconda e non nella prima categoria.

MISEFARI. Non si usano per queste costruzioni.

BORGHESE. Insisto nel dire che in tutte le zone d'Italia dove non si sono verificati i terremoti non è mai stato fatto un getto di calcestruzzo con calce idraulica.

MISEFARI. Per le fondazioni nelle zone sismiche della seconda categoria si devono risolvere gli stessi problemi esistenti nelle zone di prima categoria.

RIPAMONTI, *Relatore*. Al quinto comma dell'articolo 13 darei questa formulazione: « i muri di fondazione degli edifici non intelaiati debbono essere costruiti in getto di conglomerato cementizio, ovvero con pietra spezzata, senza listatura, con malta idraulica cementizia ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 13 nella formulazione testé proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo alle lettera *B*), che, non essendovi emendamenti, pongo in votazione:

(*È approvato*).

Alla lettera *C*), « strutture a sbalzo », vi è un emendamento del Relatore che propone di aggiungere, dopo le parole: « maggiorazione del carico » le altre: « permanente ed accidentale ».

Pongo in votazione il decimo comma con questa modifica.

(*È approvato*).

Passiamo alla lettera *D*) relativa ai « solai ».

Al primo comma non vi sono emendamenti e lo pongo, quindi, senz'altro in votazione.

(*È approvato*).

Al secondo comma ci sono due emendamenti, uno inteso a sostituire, alla terza riga, la parola: « gettati » con le altre: « efficientemente collegati » e, l'altro, rivolto a sopprimere, alla quinta riga, la parola: « risultare ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Illustro l'emendamento. Questo comma dice che sono ammessi i solai misti di cemento armato o precompresso solamente quando siano gettati in opera; il che può far capire che anche il precopresso possa essere gettato in opera, cosa che è invece impossibile. Propongo pertanto di sostituire le parole « gettati in ope-

ra » con le altre « efficientemente collegati in opera ». Chiarito così il concetto, ammettiamo che si possono usare le travi di precompresso. Propongo di sopprimere, poi, nel periodo successivo la parola « risultare », perché del tutto superflua.

LOMBARDI GIOVANNI. Mi viene il dubbio che l'espressione « quando siano collegati in opera » non sia molto chiara.

Potrei accettare la proposta Ripamonti, dicendo semplicemente: « quando siano efficientemente collegati ». Togliendo la specificazione, si sottintende quello che è necessario, e si evita che qualcuno possa interpretare in senso limitativo.

ALESSANDRINI. Ma si intendono collegati prima o quando sono messi in opera?

LOMBARDI GIOVANNI. Tutti devono essere collegati e gettati in opera, necessariamente, anche quelli prefabbricati.

ALESSANDRINI. Ritengo che la specificazione dell'efficiente collegamento « in opera » sia molto precisa e quindi indiscutibilmente utile per la chiarezza della disposizione. Altrimenti si reca danno ai precompressi, perché si potrebbe interpretare che gli stessi si debbano efficacemente collegare prima della messa in opera.

LOMBARDI GIOVANNI. No. Non voglio dir questo.

ALESSANDRINI. Ne sono convinto, ma questa potrebbe essere la interpretazione.

LOMBARDI GIOVANNI. Io ritiro il mio emendamento all'emendamento Ripamonti, e accetto quest'ultimo, in quanto non è limitativo del prefabbricato.

BORGHESE. Siamo d'accordo con l'emendamento Ripamonti. Togliendo le parole « gettati in opera » e sostituendole con quelle « efficientemente collegati in opera » è inteso che sono ammessi quelli gettati in opera e quelli non gettati in opera, purché ci sia il collegamento.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È questo il concetto, che io accetto. Così è chiaro ed abraccia tutte le sfumature.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma della lettera *D*), modificato secondo gli emendamenti del relatore sui quali mi pare tutti siano d'accordo.

(*È approvato*).

Al terzo comma c'è un emendamento del Relatore che propone di sopprimere le parole: « di almeno 1 a 6 » con le altre: « costituita di un tondino di millimetri 8 almeno di diametro ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il comma con le modificazioni proposte.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma.

MISEFARI. La formulazione di questo comma è quanto mai imprecisa. È detto infatti: « Per luci maggiori di metri 4,00 deve disporsi anche un travetto trasversale al centro ». Superiore dunque a metri 4, ma a quale altezza, di preciso? Quanti travetti bisogna mettere?

RIPAMONTI, *Relatore*. Sempre uno. Si tratta ovviamente solo di dimensionarlo. Anche se la luce è di 12 metri se ne può mettere 1 ma, come ho detto, va dimensionato; compito questo che spetta al progettista.

MISEFARI. Se vogliamo proporzionare lo irrigidimento non possiamo non tener conto delle distanze.

BORGHESE. Insisto nel concetto già espresso altre volte, che noi, cioè, non dobbiamo dettare norme tecniche particolareggiate. Queste, nei singoli casi, spettano al progettista. Noi dobbiamo limitarci solo a dire che se la luce è superiore ai 4 metri, dovranno mettersi degli opportuni travetti trasversali di irrigidimento. Personalmente proporrei di aggiungere: « travetti di irrigidimento armati » lasciando, bene inteso, sempre al progettista il compito di scegliere il tipo di diametro necessario. Quanto alla distanza dei travetti trasversali, in analogia a quanto disposto per i cordoli nelle parti verticali, essi devono essere posti ad un'altezza non superiore ai 3 metri. Non possiamo determinare l'armatura dei travetti perché possono aversi dei solai di 5 metri, ma fatti a corridoio, di una lunghezza anche di una trentina di metri.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si potrebbe allora sostituire questo capoverso con quest'altro: « Per luci maggiori di metri 6 (siamo nel settore delle abitazioni) deve disporsi anche un travetto trasversale armato ogni quattro metri di luce ». La preoccupazione, se ho ben capito, era per i quattro metri. Quando supera i sei metri, la stabilità del solaio cessa e diminuisce in progressione geometrica addirittura. Per luci maggiori di sei metri deve disporsi, dunque, anche un travetto trasversale armato ogni quattro metri di luce. E quindi si ritorna al concetto Misefari.

LOMBARDI GIOVANNI. Sono d'accordo.

RIPAMONTI, *Relatore*. Sarei d'accordo anche io. Ma in questo modo entriamo maggiormente nel dettaglio.

BORGHESE. Ma se ho un solaio di sei metri, non metterò certo un travetto a quattro metri. Preferirò metterlo in mezzo, a tre metri. Quindi basterebbe dire: almeno ogni quattro metri.

MARTINA MICHELE. L'emendamento Ceccherini parla di mettere un travetto ogni quattro metri, dopo i sei metri. Vuol dire che prima dei sei metri non si mette nessun travetto?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dipende da quella che è la situazione del momento. Se c'è un pilastro, ad esempio, sarà poggiato sul pilastro. Ma non si può fare una regola. Per luci superiori ai sei metri bisogna disporre travetti armati trasversali ogni quattro metri di luce, altrimenti cade tutto.

MARTINA MICHELE. Non credo che si possano stabilire queste distanze superficialmente, ad occhio. Prima si parlava di 4 metri, ora si parla di 6 metri. Ma bisogna vedere cosa significano queste misure staticamente.

BORGHESE. Non significano niente staticamente. Ad esempio, può esservi un salone di 6 o 8 o 10 metri, che può essere lungo anche 100 metri. Il travetto trasversale in questo caso dà fastidio, perché non serve esteticamente, e aumenta il peso. Quindi è inutile metterlo, perché per un solaio quadrato compie una funzione di irrigidimento, ma se si tratta di un solaio lungo, no.

MARTINA MICHELE. Ma non lo si fa un solaio lungo.

BORGHESE. Basta pensare alla struttura normale di un ospedale. Avrà una pola a strati, un muro portante e tanti pilastri. Ma il solaio lo farà in senso trasversale. Se si mette il travetto di irrigidimento, si farà del danno.

LOMBARDI GIOVANNI. Forse è meglio togliere addirittura ogni indicazione.

RIPAMONTI, *Relatore*. È giusto. Propongo di sopprimere il comma interamente.

BORGHESE. Penso anch'io sia preferibile.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono anche io d'accordo.

PRESIDENTE. Vi è dunque un emendamento del relatore che propone di sopprimere il quarto comma della lettera *D*.

A norma del regolamento pongo in votazione il suo mantenimento.

(*Non è approvato*).

Il quarto comma si intende di conseguenza soppresso.

Passiamo ai commi quinto, sesto e settimo della lettera D.

Non essendovi emendamenti li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Passiamo alla lettera *E*): « Scale ».

Gli onorevoli Ripamonti e Misefari propongono di sostituire le parole: « strettamente connessa » con l'altra: « solidale ».

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione la lettera *E*) modificata secondo detto emendamento.

(*È approvata*).

Poiché alle successive lettere non vi sono emendamenti, se la Commisisone è d'accordo, metto in votazione l'intero articolo 13 modificato secondo le modificazioni già approvate.

ART. 13.

Modalità esecutive delle costruzioni.

A) *Fondazioni.*

« Le fondazioni debbono essere sempre sufficientemente profonde, o dirette o su pali armati per impegnare zone di terreno convenientemente costipato e comunque di masse tali, da resistere alle oscillazioni sismiche.

Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno, debbono essere costituite da strutture continue e non essere mai appoggiate su terreni di riporto o comunque fortemente cedevoli, salvo il caso di platea generale.

In tal caso la platea deve avere elevata rigidezza, possibilmente con travi-pareti, in modo da ridurre il pericolo di cedimenti differenziali.

Quando l'edificio è costruito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le fondazioni debbono essere spinte fino al terreno di sedime originario ed elevato fino al piano di sistemazione definitiva.

I muri di fondazione degli edifici non intelaiati debbono essere costruiti in getto di conglomerato cementizio, ovvero con pietra spezzata, senza listatura, con malta idraulica o cementizia.

B) *Muratura in elevazione.*

La muratura degli edifici deve essere eseguita con malta cementizia e con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale di forma parallelepipeda rettangolare ed a superfici scabre.

È consentito l'impiego di pietra spezzata per la muratura, quando questa sia listata, cioè interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di conglomerato cementizio distanti non più di centimetri 80 fra loro da asse ad asse. Tanto i corsi come le fasce debbono essere estesi a tutto lo spessore del muro ed avere l'altezza non inferiore a centimetri 12.

C) *Strutture a sbalzo.*

In generale non sono ammesse strutture a sbalzo, tuttavia sono consentiti i protendimenti dei tetti e dei cornicioni fino all'aggetto massimo di metri 1,00. Per i balconi tale misura può essere elevata fino a metri 1,50 purché le strutture in aggetto siano solidamente connesse alla struttura resistente dell'edificio.

Sono ammesse anche strutture a sbalzo tamponate dell'aggetto massimo di metri 1,20 purché realizzate con intelaiature ad ogni piano, sia sui fianchi che sui fronti, solidamente connesse alla struttura portante dell'edificio.

Tutte le strutture a sbalzo devono essere calcolate con una maggiorazione del carico permanente ed accidentale del 40 per cento per tener conto dell'azione sussultoria.

D) *Solai.*

I solai di cemento armato oppure i solai di cemento armato precompresso debbono essere sempre ben collegati con le strutture orizzontali della intelaiatura e, nel caso di fabbricati non intelaiati, devono essere collegati ai cordoli di ripiano.

Sono ammessi i solai misti di cemento armato o precompresso solamente quando siano efficientemente collegati in opera e muniti di soletta di almeno 4 centimetri di spessore. I Llaterizi debbono essere ad unico blocco e incuneati fra le nervature.

Nella soletta dovrà essere disposta un'armatura in direzione normale ai travetti, costituita da una barra di almeno 6 millimetri di diametro ogni 25 centimetri.

Quando il solaio è costituito da travi in ferro o in cemento o da voltine, tavelloni o simili, per l'appoggio di queste si debbono mettere travi anche lungo le pareti.

Nel caso che siano impiegati solai di altro tipo, le travi portanti debbono essere incastrate nei cordoli per almeno quattro quinti dello spessore dei medesimi ed essere muniti di collegamenti trasversali con interasse non superiore ai metri 2,00.

Quanto precede vale anche per i solai portanti le coperture a terrazza, nei quali il laterizio monoblocco deve costituire anche camera d'isolamento, se non provveduto diversamente.

E) *Scale.*

Non sono ammesse scale portate da archi e volte in muratura.

Sono consentite scale a sbalzo fino a metri 1,20 nelle località di 1ª categoria fino a metri 1,50 in quelle di 2ª categoria, purché la loro struttura sia solidale con l'ossatura resistente.

F) Soffitti.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con ossature portanti leggere e completate da altri materiali leggeri, escludendo le strutture ed i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

L'ossatura portante dei soffitti sottotetto deve essere indipendente da quella dei tetti.

G) *Tetti.*

Negli edifici non intalaiati, le ossature portanti dei tetti non debbono essere spingenti.

Negli edifici intelaiati, le strutture portanti del tetto debbono essere ben collegate e connesse a quelle portanti dell'edificio.

Quando il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti da muri di timpano intelaiati, gli arcarecci debbono essere collegati con la intelaiatura dei timpani.

Il materiale di copertura sarà appoggiato sul tavolato ovvero su strutture laterizie o di altre materie leggere sempre quando siano opportunamente armate.

Al di sopra del piano di gronda possono essere costruiti soltanto i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala e dell'ascensore.

Anche quando queste ultime prospettano sulla strada la loro altezza viene esclusa dal computo dell'altezaz dell'edificio.

I fumaioli debbono esesre di lamiera di ferro, di cemento amianto, di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.

L'altezza sul piano di gronda dei parapetti non deve essere superiore a metri 1,20.

Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso costruire diaframmi dell'altezza massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi, ove non vengano costruiti di cemento armato, devono essere costruiti di lamiere metalliche o di rete metallica che può essere rinzaffata nelle due facce.

Sono permesse costruzioni di struttura leggera non più alte di metri 2,50 dal pavimento del terrazzo, purché non si tratti di vani ad uso di abitazione e la superficie coperta non risulti superiore ad un decimo di quella del terrazzo.

H) *Porte e finestre.*

Nelle località classificate di 1ª categoria i vani delle porte e delle finestre degli edifici intelaiati debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato prolungando alcune membrature del telaio del vano sino all'incontro dei montanti o dei correnti dell'intelaiatura principale.

Per le costruzioni intelaiate, che sorgono nelle località classificate di 2ª categoria e per quelle non intelaiate, in tutti i casi può essere sufficiente sovrapporre ai vani di porta e finestra architravi di ferro o cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore. Ciascuno di detti architravi deve avere una lunghezza di almeno centimetri ottanta maggiore della massima luce del vano.

Nelle costruzioni non intelaiate si debbono osservare inoltre le seguenti norme:

a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza tra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50 Tale distanza può essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non superiore a metri 7;

b) il rapporto tra la lunghezza delle zone verticali corrispondenti ai vani delle porte e finestre e di quelle intercalate di muratura piena deve essere tale da assicurare al'edificio la necessaria resistenza;

c) i vani interni di porta, quando siano aperti attraverso muri maestri innestati a muri perimetrali debbono essere disposti in modo che fra il paramento interno dei muri perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro petrimetrale.

I) *Condutture.*

Le condutture e le canne di ogni specie debbono essere isolate dalle strutture resistenti dell'edificio.

Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici devono, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro tubi di cemento-amianto.

I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme è tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e lo allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante l'oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;

b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contratti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati vengano adottate tesate le più brevi possibili ad opportune distanze fra i conduttori medesimi;

c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi fra i sostegni attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi 200.

I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con intelaiatura portante di cemento armato o metallica; nei fabbricati costruiti con muratura ordinaria possono essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purché si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi deve essere richiesto ed ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati.

Allorché siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, devono essere studiate e dattuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni pubbliche e private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni del presente articolo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Costruzioni in legno.

« Le costruzioni in legno sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza non sia superiore a metri 7 ed abbiano da tutti i lati una zona libera di larghezza non inferiore

alla loro altezza ed in ogni caso non inferiore a metri 5.

Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura con malta cementizia o comunque idraulica.

Le costole montanti degli edifici con ossatura in legno debbono essere di un sol pezzo o, in mancanza, così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da rendere trascurabile l'indebolimento prodotto dalla giunzione.

Qualsiasi altra unione delle parti costituenti l'organismo statico è soggetta alla prescrizione di cui al comma precedente ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

« Per l'accettazione di tutti i materiali, dei leganti idraulici, delle calci aeree, delle pozzolane e dei materiali pozzolanici, nonché per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, dei solai misti e delle strutture in cemento armato precompresso si applicano le norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

Per la progettazione e la esecuzione delle opere in cemento armato nelle località sismiche, fermi restando i compiti demandati alle Prefetture dalle disposizioni del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, agli Uffici del Genio civile compete l'obbligo della vigilanza sull'osservanza delle presenti norme ».

Al secondo comma di questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « Disposizioni del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 », con le altre: « Norme vigenti in materia ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 15, modificato secondo l'emendamento proposto dal relatore:

ART. 15.

Osservanza delle disposizioni vigenti per l'accettazione dei materiali e l'esecuzione delle opere.

« Per l'accettazione di tutti i materiali, dei leganti idraulici, delle calci aeree, delle pozzolane e dei materiali pozzolanici, nonché per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, dei solai misti e delle strutture in cemento armato precompresso si applicano le norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

Per la progettazione e la esecuzione delle opere in cemento armato nelle località sismiche, fermi restando i compiti demandati alle Prefetture dalle norme vigenti in materia, agli Uffici del Genio civile compete l'obbligo della vigilanza sull'osservanza delle presenti norme ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16.

« Le norme di cui agli articoli precedenti sono inderogabili.

Tuttavia, in casi del tutto eccezionali, allorché trattasi di edificio pubblico o di uso pubblico, purché non adibito a luogo di riunione o destinato anche ad abitazione, oppure di edifici industriali, possono essere concesse deroghe riguardo alle altezze degli edifici stessi ed al numero dei piani di cui al precedente articolo 7 sempre quando siano giustificate dalla specifica funzionalità delle costruzioni. In questo caso deve aversi particolare riguardo alle fondazioni, in relazione alla natura e morfologia del terreno, ed i calcoli di stabilità devono essere adeguati alle maggiori altezze, con un congruo aumento del coefficiente sismico.

Può altresì essere consentita una riduzione dei coefficienti sismici indicati nel precedente articolo 12 per il calcolo delle strutture intelaiate degli edifici di altezza e numero dei piani nei limiti fissati dall'articolo 7 della presente legge qualora le caratteristiche geomorfologiche della zona in cui sono previste le costruzioni risultino particolarmente favorevoli in base ad una relazione geologica redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche.

La concessione delle deroghe indicate nei due commi precedenti è subordinata ad apposita istruttoria da parte dell'Ufficio del Genio civile competente ed al parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ».

A questo articolo gli onorevoli Misefari, Borghese, De Pasquale, Busetto e Amendola Pietro propongono di aggiungere il seguente comma:

« Nel caso invece di edifici destinati ad abitazione, sempre fermi restando i limiti di altezza ed il numero dei piani previsti dall'articolo 7, possono essere concesse deroghe per particolari strutture resistenti, anche a sbalzo, che non rientrino nelle norme precedenti e che si appalesino utili o necessarie

dal punto di vista urbanistico o architettonico ».

Qual è il pensiero del Governo?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere contrario. L'ultimo comma dell'articolo 16, infatti, recita: « la concessione delle deroghe indicate nei due commi precedenti è subordinata ad apposita istruttoria da parte dello Ufficio del Genio civile competente ed al parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

È evidente quindi che nello spirito del legislatore vi è il desiderio di evitare il più possibile la concessione di eventuali deroghe. Accettando l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Misefari, andremmo praticamente contro questo principio, aprendo le porte ad una serie di eventuali deroghe.

MISEFARI. Quanto ella afferma, onorevole Sottosegretario, è giusto fino ad un certo limite. Bisogna infatti, almeno in casi eccezionali, consentire la possibilità di una deroga.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* È prevista, nell'ultimo comma la possibilità di una deroga, ma subordinata all'istruttoria da parte del Genio civile e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

MISEFARI. È vero, ma per gli edifici non ad uso di abitazioni. Il mio emendamento si riferisce, invece, agli edifici destinati ad abitazione. Perché impedire ad un architetto, che abbia una idea geniale, di realizzarla?

BORGHESE. Concordo con l'onorevole Misefari. Infatti se un domani un architetto dell'ingegno di Nervi studia, con calcoli seri, una struttura ardita, perché negargli la deroga alle disposizioni vigenti? Se ad un qualsiasi ignegnere diamo la possibilità di fare sette piani di struttura iperstatica, perché frenare una eventuale idea ardita, ma che rientri nei canoni della sicurezza e della stabilità?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non dimentichiamo che alla formulazione di queste norme hanno partecipato i più insigni costruttori. Comunque, a me sembra che con questa formula dell'emendamento si va contro il dettato del primo comma, che dice: « Le norme di cui agli articoli precedenti sono inderogabili ».

MISEFARI. Niente affatto, perché il mio emendamento parla della possibilità di una concessione di deroghe negli edifici destinati ad abitazione, per particolari strutture resistenti, anche a sbalzo, che non rientrino nelle norme precedenti.

RIPAMONTI, *Relatore.* Ma se si tratta di particolari strutture resistenti, non vi è nessun bisogno di deroghe.

MISEFARI. Ma io parlo di strutture resistenti che non rientrino nelle norme precedenti. Si tratta, insomma, di lasciare una porta aperta alla iniziativa geniale.

RIPAMONTI, *Relatore.* Ma è il calcolo delle strutture che determina l'ammissibilità, non la formula strutturale per il cemento armato.

MISEFARI. Ma perché voler bloccare le vie del genio umano?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Finora tutti gli interventi dell'onorevole Misefari sono stati portati a concludere per una maggiore severità della materia. Secondo me invece quest'ultimo emendamento dell'onorevole Misefari annulla tutta la impostazione degli altri emendamenti che lo stesso Misefari ha presentato a noi, dall'inizio della discussione della legge. Vorrei quindi pregare l'onorevole Misefari di ritirare questo suo emendamento, perché è contrario allo spirito di tutti gli altri suoi emendamenti e interventi. Inoltre, la stessa formulazione di quest'ultimo emendamento non dice gran che e si mantiene nel vago.

RIPAMONTI, *Relatore.* Mi associo anche io nell'invitare il collega Misefari a ritirare il suo emendamento, anche perché esso lascia pensare ad una volontà di interpretare la legge in senso restrittivo. Invece la legge non pone nessun vincolo al genio; pone solo dei vincoli di distanza e di calcolo, ma non frena la possibilità dello specialista del cemento armato di fare strutture speciali.

Quello che tu chiedi nell'emendamento mi è stato prospettato anche da altre parti, e me ne ha scritto anche lungamente il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Ma non vedo la necessità di inserirlo nella legge. È evidente che se è, ad esempio, il professor Nervi a fare un calcolo o una struttura, gli organi tecnici si troveranno in quel caso nell'obbligo di esaminare quella struttura indipendentemente dai vincoli della disposizione di legge.

ALESSANDRINI. L'emendamento del collega Misefari introduce una deroga fondamentale, relativamente alle strutture a sbalzo. Il resto dell'emendamento dice poco. L'unica eccezione, dunque, è quella delle strutture a sbalzo che sono disciplinate dalla lettera *C*) dell'articolo 13. Penso che, entro i limiti previsti, un architetto bravo abbia la possibilità

di realizzare particolari costruttivi tali da soddisfare ogni esigenza architettonica e che, se si tratta di una vera e propria creazione, l'eccezione non è categoricamente esclusa.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ma l'articolo 13 dice, appunto, che le strutture a sbalzo non sono ammesse in generale, però subito dopo aggiunge una serie di eccezioni consentite; per cui quando siano osservate determinate norme si possono fare balconi ed altre strutture a sbalzo entro certi limiti, che per i balconi possono arrivare anche a metri 1,20 o metri 1,50.

MISEFARI. Desidero rispondere all'onorevole Sottosegretario che ha detto che i miei emendamenti precedenti erano stati tutti diretti a impedire deroghe e violazioni delle norme antisismiche. Questo è esattissimo. Ma, appunto per questa eccessiva rigidezza degli altri miei emendamenti, ho voluto introdurre una valvola di sicurezza, che è rappresentata dalla possibilità che ha un qualsiasi progettista geniale di creare una nuova struttura, ed anche una nuova struttura a sbalzo che è il tipo di struttura più vincolato. Non vedo la necessità di bloccare la possibilità di accordare delle deroghe per soluzioni nuove particolarmente geniali e rispondenti. Tanto più che la deroga viene sempre chiesta alle stesse autorità tecniche che sono preposte all'esame dei progetti, e quindi non c'è motivo di preoccupazione. Non vedo quindi perché non dovremmo concedere in questi casi eccezionali la possibilità di progettare secondo nuovi schemi, salvo restando sempre il diritto dell'autorità tecnica di respingere le soluzioni prospettate.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ma nelle zone sismiche è ammessa la costruzione di strutture a sbalzo, o no? Questo è il problema. Nell'articolo 13 abbiamo detto di no, salvo particolari e specificate eccezioni. Misefari ora vuole ammettere la deroga per particolari strutture a sbalzo anche per edifici ad uso di abitazione, che dalla legge sono praticamente impedite. Non so quindi se la cosa sia ammissibile.

MISEFARI. È esatto che l'oggetto del mio emendamento è principalmente la struttura a sbalzo.

RIPAMONTI, *Relatore*. Dunque tutto il discorso dell'emendamento si accentra sulla parola sbalzo. Ed io non so se possiamo ammettere la deroga per costruzioni a sbalzo in zone sismiche, quando le abbiamo già in gran parte vietate.

MISEFARI. Una delle due: o siamo estremamente rigidi nella applicazione di queste norme; oppure accettiamo il concetto di lasciare qualche libertà al calcolo. Io sono per la rigidezza, ma penso che una valvola di sicurezza si possa lasciare, per sanare in certi momenti determinate situazioni. Potremmo anche aggiungere una limitazione: in via assolutamente eccezionale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio presente che se ammettiamo delle eccezioni, metteremo in difficoltà i funzionari del Genio civile, che si troveranno sottoposti a mille pressioni da parte di progettisti che vorranno sostenere la bontà di loro formulazioni, magari anche discutibili.

RIPAMONTI, *Relatore*. La questione è un'altra. O noi ammettiamo le costruzioni a sbalzo, o non le ammettiamo. Perché una deroga non ha senso. Allo stato attuale la legge non ammette costruzioni a sbalzo per uso abitazioni. Ammettere delle deroghe significa annullare il divieto precedente e ammettere viceversa le costruzioni a sbalzo anche in quel caso.

PRESIDENTE. Onorevole Misefari, lei è stato sempre così rigido nei suoi emendamenti. Perché ora diventa così largo?

La prego vivamente di ritirare il suo emendamento che, oltre tutto, va contro lo spirito degli altri da lei stesso presentati in precedenza.

MISEFARI. Non è affatto vero.

BORGHESE. Io troverei logica la deroga anche per la costruzione di un grattacielo, se vi fosse però un organo superiore veramente all'altezza di esaminare progetti del genere. Tra dare l'incarico di costruire una casa di sette piani a dei colleghi che non meritano alcuna considerazione nel campo edilizio e lasciar fare invece il grattacielo di Messina ad un architetto capace, non esiterei ad optare per quest'ultimo, sempre se, come ho già detto, vi fosse un organo qualificato ad esaminare tale tipo di progetto. Quest'organo potrebbe essere, ad esempio, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

MISEFARI. Lo si può aggiungere nel testo.

RIPAMONTI, *Relatore*. Bisogna tener presente che, con una norma, abbiamo impedito le costruzioni a sbalzo e su questa norma sono basate le distanze e gli intervalli. Ammettendo le costruzioni a sbalzo, l'intervallo va misurato dallo sbalzo e non più a partire dal muro di fondazione. Trovo strano porre un vincolo all'altezza, che con particolari strutture può venir superata, e derogare invece per gli sbalzi.

Gli architetti possono dimostrare le loro capacità al di fuori degli sbalzi.

MISEFARI. Lei sta ponendo dei limiti alla creatività di ingegni geniali.

RIPAMONTI, *Relatore*. Stabilita una norma di carattere generale sarebbe un errore, secondo me, ammettere deroghe, perché, dato che le condizioni ambientali e le valutazioni dei tecnici possono essere diverse, non sapremmo più dove si andrebbe a finire.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo in pieno con il relatore.

MISEFARI. Sono disposto ad aggiungere al testo le parole: « previo esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

PRESIDENTE. La prego, dunque, di ritirare il suo emendamento, onorevole Misefari, anche in considerazione del fatto che ne sono stati approvati molti di quelli che ha presentato in precedenza.

MISEFARI. Sono stati accolti perché erano giusti. Qui non si fanno questioni di colore politico.

PRESIDENTE. Ha avuto dunque la dimostrazione che le proposte di tutti i commissari sono state esaminate con la più scrupolosa obiettività. Alla luce di questa considerazione, insiste sulla sua posizione?

MISEFARI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 16 nel testo governativo di cui do nuovamente lettura:

ART. 16.

Inderogabilità delle norme e casi eccezionali.

« Le norme di cui agli articoli precedenti sono inderogabili.

Tuttavia, in casi del tutto eccezionali, allorché trattasi di edificio pubblico o di uso pubblico, purché non adibito a luogo di riunione o destinato anche ad abitazione, oppure di edifici industriali, possono essere concesse deroghe riguardo alle altezze degli edifici stessi ed al numero dei piani di cui al precedente articolo 7, sempre quando siano giustificate dalla specifica funzionalità delle costruzioni. In questo caso deve aversi particolare riguardo alle fondazioni, in relazione alla natura e morfologia del terreno, ed i calcoli di stabilità devono essere adeguati alle maggiori altezze, con un congruo aumento del coefficiente sismico.

Può altresì essere consentita una riduzione dei coefficienti sismici indicati nel precedente articolo 12 per il calcolo delle strutture intelaiate degli edifici di altezza e numero dei piani nei limiti fissati dall'articolo 7 della presente legge, qualora le caratteristiche geomorfologiche della zona in cui sono previste le costruzioni risultino particolarmente favorevoli in base ad una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche.

La concessione delle deroghe indicate nei due commi precedenti è subordinata ad apposita istruttoria da parte dell'Ufficio del Genio civile competente ed al parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

« Quando non esistono piani regolatori e regolamenti edilizi che dispongono altrimenti, le ricostruzioni e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati debbono eseguirsi in base a direttive preventivamente richieste al competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche (Sezione urbanistica) e da questo impartite per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze, in armonia, per quanto possibile, con le norme di cui al capo I e con la tolleranza per le altezze fino a due volte e mezzo la larghezza stradale.

La decisione sulle eventuali opposizioni avverso le direttive di cui al comma precedente spetta al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale decide definitivamente, sentito il Comitato tecnico amministrativo ».

Al primo comma di questo articolo l'onorevole Ripamonti propone due emendamenti, uno, che sopprime, al quart'ultimo e terz'ultimo rigo, le parole: « per quanto possibile »; e, l'altro, che sopprime le parole: « e con la tolleranza per le altezze fino a due volte e mezzo la larghezza stradale ».

Sempre al 1° comma di questo articolo gli onorevoli Misefari e Borghese propongono di sostituire le parole: « Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche (Sezione Urbanistica) », con le altre: « Ufficio del Genio Civile ».

MISEFARI. Devo dire, a proposito del vecchio concetto della snellezza della procedura, che, purtroppo, abbiamo una quasi secolare esperienza del modo come viene intralciato il corso delle pratiche non appena passano dall'Ufficio del Genio civile provinciale al Provveditorato. Quest'ultimo, infatti, se vi è qualche particolare da esaminare, rinvia la pratica

al Genio civile; a sua volta, il Genio civile per l'ulteriore esame, lo rinvia ancora al Provveditorato; se questo non è d'accordo, la rinvia ancora, con la conseguenza che le pratiche vanno avanti per 10-15 anni senza essere nemmeno definite. Questo ingranaggio sposta la sede naturale di alcune pratiche anche per casi nei quali non è necessaria una supervisione tecnica di autorità superiori. La sezione urbanistica c'è soltanto presso i Provveditorati. Ma il concetto è che bisogna creare un decentramento provinciale, e questo avverrebbe automaticamente, se noi approvassimo questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Bisognerebbe aumentare l'organico del Ministero.

MISEFARI. Ma noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di aumentare l'organico. Allo stato attuale oggi restano ancora da sbrigare pratiche di venti anni fa. Desidero sottolineare questo aspetto, e farlo risaltare dal verbale, vale a dire che oggi il lavoro e la vita degli uffici sono gravemente intralciati dal modo con cui essi vengono condotti e dalla ristrettezza dei loro organici; per cui gli interessati allo svolgimento di una pratica o alla richiesta di un contributo sono messi in condizioni di non poter avere l'esito della loro pratica se non in un periodo di 10 o 15 anni.

RIPAMONTI, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Misefari di riconsiderare il suo emendamento. Se si trattasse di approvare dei singoli progetti, siamo d'accordo che basterebbe l'approvazione del Genio civile. Ma qui si tratta di comunità che non si sono date nemmeno un piano regolatore edilizio. E per questi casi l'articolo 17 stabilisce che debbono essere dettate delle norme di carattere edilizio, e queste norme deve dettarle il Provveditorato. Vale a dire i comuni che non hanno un regolamento edilizio e non vogliono deliberarlo, richiedono o propongono al Provveditorato delle norme provvisorie, in attesa che entri in applicazione l'altra legge che prevede la obbligatorietà dei piani regolatori, in maniera che il privato non debba essere costretto, caso per caso, a chiedere preventivamente l'autorizzazione. Quindi o i comuni affrontano il loro problema edilizio e formudovrebbero, per lo meno, applicare le norme previste da questa legge; o, altrimenti, i comuni interpellano il Provveditorato per avere delle norme provvisorie per le costruzioni. Fino a questo momento abbiamo insistito nel dire che le norme di legge da noi dettate devono essere riprese dai Consigli comunali e introdotte nei regolamenti edilizi. Se questi comuni non hanno regolamenti edilizi, allora dovrebbero per lo meno applicare le norme deliberate da noi oggi. Se i comuni non lo hanno, il privato è obbligato prima di costruire ad avere l'assenso del Provveditorato, cioè scatta l'articolo 17. Se, invece, preventivamente l'amministrazione locale applica le norme ed effettua l'integrazione del regolamento edilizio, non vi è bisogno di utilizzare l'articolo 17. È, comunque, un'attività che non può essere decentrata al Genio civile. Se si collega questa legge con l'altra, si trova che la norma diventa pleonastica, perché l'altra legge impone appunto dei termini per l'adozione dei piani di fabbricazione.

MISEFARI. Quello che ha detto il relatore è semplicemente astratto. Mi compiaccio con lui che riesce a trovare le astrazioni là dove bisogna trovare la concretezza. Evidentemente anche gli ingegneri possono essere fantastici. E mi spiego. Dicevo che quello del relatore è un discorso astratto, perché nella pratica, in particolare nell'Italia meridionale, è già molto se vi sono due o tre comuni per ogni provincia che abbiano progettato il loro piano regolatore.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ma oggi devono provvedere a farlo.

MISEFARI. Ma sono secoli che diciamo che bisogna farlo! Se vogliamo fare un'affermazione di principio, posso essere d'accordo con te. Però, il problema reale è che, quando un privato chiede il nulla osta per costruire in una borgata remota, si trova a dover aspettare che il Provveditorato alle opere pubbliche, attraverso una lunghissima trafila burocratica, conceda il nulla osta stesso, o magari non lo conceda affatto, col risultato di lasciare in sospeso per lungo tempo interessi urgenti. Quindi, quando dalla direzione urbanistiche siano date le direttive generali per regolarsi, il Genio civile può dare benissimo, esso, il nulla osta, semplificando e guadagnando moltissimo tempo.

RIPAMONTI, *Relatore*. Hai approvato l'altra legge, in cui si dice che i proprietari delle costruzioni devono presentare il progetto al Genio civile. Questo è già previsto. Nel nostro caso, invece, si tratta di norme che devono essere dettate dal Provveditorato per i comuni non forniti di piano regolatore.

MISEFARI. Capisco che questo è il concetto, di mandare cioé alla sezione urbanistica, e rinviare tutta la pratica. Qui si tratta di piccoli paesi quasi tutti nelle stesse condizioni, per cui il problema è generale. Quasi tutti sono nelle stesse condizioni urbanisti-

che e nella stessa situazione topografica, di strade, di altezze di edifici, di suolo, eccetera. Ed allora, se le condizioni generali sono uguali, perché rinviare a una sezione urbanistica lontana, per una risposta che invece può essere data dal Genio civile rapidissimamente?

Questa è la nostra esperienza; ammenoché non vogliate perpetuare questa procedura burocratica.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lei non ha il diritto di trattare così l'amministrazione.

MISEFARI. Avete sulla coscienza cinquant'anni di terremoto e non avete ancora risolto il problema.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi sono rappresentanti di tutti i partiti nel genio civile.

MISEFARI. Io parlo dell'amministrazione dai ministri all'ultimo impiegato. I ministri dicono di non essere responsabili, perché sono uomini politici; io parlo della procedura, dell'ingranaggio burocratico, di quello che esprime, che produce, dei difetti che ha. Non sono bastati cinquant'anni per provvedere ai terremoti, né quindici per le alluvioni.

PRESIDENTE. Onorevole Misefari, insiste sull'emendamento ??

MISEFARI. Mi permetto di insistere perché tengo conto di una serie di proteste che vengono da tutte le parti. Vuol dire che la sezione urbanistica automaticamente viene decentrata.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io penso che il collega Misefari non abbia compreso bene o abbia frainteso il testo dell'articolo 17 del disegno di legge che prevede l'intervento dei provveditorati alle opere pubbliche dove vi è carenza di piano regolatore o di regolamento edilizio. Il provveditore alle opere pubbliche si sostituisce a chi dovrebbe predisporre il regolamento edilizio.

I piani regolatori devono venire dal Consiglio superiore: noi ne devolviamo il potere ai provveditorati alle opere pubbliche; ma sono criteri di massima.

Se vi è una strada di tre metri che attraversa il paese: per la ricostruzione il provveditorato dirà che si deve allargare a sei, sette a seconda delle esigenze del caso particolare. Questo è lo spirito dell'articolo 17.

Non comprendo perché il collega Misefari voglia insistere per questo ulteriore decentramento, a parte la considerazione, per me validissima, che ha fatto il relatore.

L'articolo 17 deve essere applicato quando non esiste un piano regolatore o un regolamento edilizio.

MISEFARI. L'articolo 17, posta questa premessa, dice: « ...le ricostruzioni e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati debbono eseguirsi in base alle direttive preventivamente richieste al competente provveditorato regionale alle opere pubbliche (sezione urbanistica) e da questo impartite per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali eccetera »: questo non si può fare prima che il privato debba richiedere?

BORGHESE. Secondo me è giusto che si specifichi perché quando in questa legge si dice: « in base a direttive preventivamente richieste al competente provveditorato regionale alle opere pubbliche » e non si dice da chi queste direttive debbano essere richieste mi sembra che non si trovi la soluzione migliore. Come ha detto il sottosegretario, il fatto che intervenga il provveditorato comporta che vi sia già un decentramento rispetto al consiglio superiore, ma è logico che la richiesta debba essere fatta dall'ente locale, dal comune.

MISEFARI. L'articolo suonerebbe così: « ...preventivamente richiesto dal comune ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Misefari.

(*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti dell'onorevole Ripamonti, di cui ho già dato lettura.

RIPAMONTI, *Relatore*. I miei emendamenti mirano a che vengano abolite al primo comma le parole: « per quanto possibile » e le parole « con la tolleranza per le altezze fino a due volte e mezzo la larghezza stradale ».

MISEFARI. Sono d'accordo su questo perché ci deve essere un modo nuovo di vedere le cose.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo degli emendamenti presentati dall'onorevole Ripamonti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Ripamonti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17, così come risulta dagli emendamenti approvati:

ART. 17.

Altezza degli edifici in relazione alla larghezza della strada e degli intervalli di isolamento.

« Quando non esistono piani regolatori e regolamenti edilizi, le ricostruzioni e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati debbono eseguirsi in base a direttive preventivamente richieste dal Comune al competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche (Sezione urbanistica) e da questo impartite, per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze, in armonia con le norme di cui al capo I.

La decisione sulle eventuali opposizioni avverso le direttive di cui al comma precedente spetta al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale dice definitivamente, sentito il Comitato tecnico-amministrativo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura e, non essendovi emendamenti né osservazioni, lo pongo in votazione:

ART. 18.

Sistemi costruttivi — Divieti — Eccezioni.

Per la 1ª categoria:

« Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.

Dette ricostruzioni e nuove costruzioni però sono vietate allorché il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costruzioni.

Nei comuni e nelle frazioni dei comuni di cui alla tabella n. 6allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono vietate le nuove costruzioni e lericostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.

A modifica di quanto è disposto nella tabella n. 6 succitata, è consentito che i fabbricati della Cortina della città di Messina, siano adibiti anche ad uso di abitazione, e che siano impiantati con la fonte verso mare a distanza della sponda del medesimo, minore di quella di metri 70 stabilita come limite minimo della tabella stessa, su conforme parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei comuni interessati e previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle località dove sussista il divieto di costruzione.

Per la 2ª categoria:

Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.

Dette ricostruzioni e nuove costruzioni però sono vietate allorché il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costruzioni.

Nei comuni e nelle frazioni di comune designati di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei comuni interessati, e previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici di modificare i confini delle località dove sussiste il divieto di costruzione ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

Per la 1ª categoria:

« È ammessa la sopraelevazione di un piano in edifici che non siano stati già precedentemente sopraelevati quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme.

Per gli edifici intelaiati non è ammessa la sopraelevazione se non può essere assicurato un efficace collegamento e continuità delle strutture in particolare mediante la saldatura delle armature.

Tali collegamenti e saldature dovranno essere constatati dall'Ufficio del Genio civile che compilerà apposito verbale.

Se il fabbricato da sopraelevare è a due piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dal precedente articolo 13-*e*) essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme.

Per la 2ª categoria:

È ammessa la sopraelevazione di due piani in edifici che non siano stati già precedentemente sopraelevati quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme.

Per gli edifici intelaiati non è ammessa la sopraelevazione se non può essere assicurato un efficace collegamento e continuità delle strutture in particolare mediante la saldatura delle armature.

Tali collegamenti e saldatura dovranno essere constatati dall'Ufficio del Genio civile che compilerà apposito verbale.

Se il fabbricato da sopraelevare è a due piani o più piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dal precedente articolo 13-*e*) essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme ».

L'onorevole Ripamonti ha presentato quattro emendamenti, due al primo comma e due al quinto comma.

Quelli al primo comma propongono di sopprimere le parole: « è ammessa » e di aggiungere, dopo la parola « sopraelevati », le altre: « può essere consentita solo ».

Quelli al quinto comma, a loro volta, propongono di sopprimere le parole: « è ammessa » e di aggiungere, dopo la parola « sopraelevati », le altre: « può essere consentita solo ».

RIPAMONTI, *Relatore*. I miei sono emendamenti formati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'articolo 19 modificato secondo gli emendamenti proposti dal Relatore:

ART. 19.

Sopraelevazioni.

Per la 1ª categoria:

« La sopraelevazione di un piano in edifici che non siano stati già precedentemente sopraelevati può essere consentita solo quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme.

Per gli edifici intelaiati non è ammessa la sopraelevazione se non può essere assicurato un efficace collegamento e continuità delle strutture, in particolare mediante la saldatura delle armature.

Tali collegamenti e saldature dovranno essere constatai dall'Ufficio del Genio civile che compilerà apposito verbale.

Se il fabbricato da sopraelevare è a due piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dal precedente articolo 13, lettera E) essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme.

Per la 2ª categoria:

La sopraelevazione di due piani in edifici che non siano stati già precedentemente sopaerelevati può essere consentita solo quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme.

Per gli edifici itelaiati non è ammessa la sopraelevazione se non può essere assicurato un efficace collegamento e continuità delle strutture, in particolare mediante la saldatura delle armature.

Tali collegamenti e saldatura dovranno essere constatati dall'Ufficio del Genio civile che compilerà apposito verbale.

Se il fabbricato da sopraelevare è a due piani o più piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dal precedente articolo 13, lettera *E*) essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme ».

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a questo pomeriggio alle ore 18.

(*La seduta, sospesa alle ore 12.40, riprende alle ore 18,10*).

PRESIDENTE. Questa mattina siamo arrivati ad approvare l'articolo 19.

Do lettura dell'articolo 20 e, non essendovi osservazioni né emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 20.

Criteri generali — Divieti ed eccezioni.

« La riparazione degli edifici danneggiati dev'essere diretta a conseguire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, al fine di assicurare una maggiore resistenza degli edifici all'eventuale ripetersi delle scosse.

Le riparazioni organiche, intese a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di loro parti essenziali devono essere

eseguiti in conformità delle disposizioni della presente legge.

Quando il terreno sul quale esiste un edificio da riparare non offra le garanzie richieste dal precedente articolo 5 per l'impianto di nuova costruzione, la riparazione non può essere consentita.

È inoltre vietata la riparazione, nonché la destinazione ad abitazione degli edifici danneggiati esistenti nelle località dei Comuni e delle frazioni designate nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, ed in tale caso detti edifici dovranno considerarsi, a tutti gli effetti, come distrutti a meno che i proprietari non abbiano già beneficiato di tale trattamento.

Tuttavia, per gli edifici esistenti nelle predette località su appicchi di roccia compatta, può estendersi, anche per le riparazioni, la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 5, sempreché, con la limitazione di distanza imposta da detto comma, riesca praticamente possibile eseguire dette riparazioni, nel senso che la rimanente parte del fabbricato resti utilizzabile ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

« Per gli edifici non interamente distrutti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate, restando assolutamente vietato qualsiasi adattamento o sopraelevazione anche a carattere provvisorio ».

Vi è un emendamento soppressivo dell'onorevole Ripamonti. L'onorevole Ripamonti mantiene questo emendamento?

RIPAMONTI, *Relatore*. Ne ho accennato anche nella relazione. Il contenuto di questo articolo mi sembra abbastanza strano.

Il Governo però ha insistito perché fosse mantenuto, e io mi rimetto al parere del Governo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nell'ultima parte dell'articolo si legge chiaramente che si preme vietare qualsiasi adattamento e sopraelevazione anche a carattere provvisorio, nel senso che quando ci si trova di fronte a delle costruzioni vetuste, che stanno in piedi seguendo non si sa quale legge statica, è necessario vietare l'utilizzazione di questi tronconi di costruzione al fine di assicurare la stabilità di quello che di nuovo si costruisce. Per queste ragioni prego il relatore di ritirare l'emendamento.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

Propongo però di modificare il titolo: « Edifici non interamente caduti », in: « Edifici non interamente distrutti », in quanto la parola caduti in questo caso non ha senso.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Pongo allora in votazione l'articolo 21 con il titolo modificato: « Edifici non interamente distrutti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quegli stabili che siano suscettibili di riparazioni organiche ai sensi dell'articolo 20. I criteri tecnici da seguire nelle riparazioni, sono stabiliti, caso per caso, tenute presenti le condizioni generali dei fabbricati e specialmente quelle riguardanti le strutture portanti di essi e del loro, organismo generale. In ogni caso debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1°) i fabbricati che abbiano fondazioni lesionate od insufficienti possono essere riparati solo quando le fondazioni stesse siano suscettibili di riparazioni o di rinforzi;

2°) le volte esistenti debbono, di regola, essere demolite; tuttavia possono essere tollerate a condizione espressa che non siano lesionate e non siano impostate su muri che, pur non dovendo essere demoliti, presentino lesioni tali da non potersene garantire la stabilità anche dopo eseguiti i rafforzamenti e le riparazioni di cui alle seguenti prescrizioni, e purché sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso, però, debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani;

3°) le murature lesionate, che presentino strapiombo oppure fessuramenti diffusi o che si manifestino non eseguite a regola d'arte, debbono essere demolite;

4°) quelle che non presentino i caratteri anzidetti possono essere riparate, riprendendone la costruzione, per ciascuna lesione, con muratura da farsi esclusivamente con mattoni e malta cementizia immorsata a regola d'arte con la parte sana;

5°) è vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri;

6°) gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, previa-

mente ridotti in altezza, ove le loro condizioni statiche lo richiedono, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità, e rilegati da cinture, parimenti di ferro o di cemento armato, al piano della risega di fondazioni ed a quelli dei solai e della gronda in modo da formare una intelaiatura esterna. Detti collegamenti debbono essere ubicati in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio, e degli innesti dei muri portanti interni trasversali o di spina e comunque a distanza non maggiore di metri 2 l'uno dall'altro;

7°) le scale in muratura ed a sbalzo debbono essere sostituite con scale in cemento armato o ferro ;

8°) i tetti debbono essere resi non spingenti;

9°) gli attici, le cornici, i balconi e le strutturet sovrastanti ai piani di gronda, debbono essere ridotti in conformità a quanto prescritto dall'articolo 13, lettera *c*) e lettera *g*) e le condutture di cui allo stesso articolo, lettera *i*), debbono essere disposte in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne la integrazione ».

L'onorevole Ripamonti propone, al primo comma, di sopprimere, al n. 2), terz'ultimo rigo, la parola « però » e di sostituire, al n. 3), secondo rigo, le parole: « fessuramenti diffusi » con le altre: « fessurazioni diffuse ».

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'articolo 22, con le modifiche suddette.

(*È approvato*).

Non essendovi emendamenti do lettura e pongo successivamente in votazione gli articoli 23 e 24:

ART. 23.

Modalità esecutive per le riparazioni degli edifici intelaiati.

« Le membrature degli edifici intelaiati che presentino lesioni tali da renderle inutilizzabili, debbono essere demolite e ricostruite unitamente alle altre membrature ad esse connesse nella stessa funzione portante ».

(*È approvato*).

ART. 24.

Edifici di speciale importanza artistica.

« Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi comunque interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'artcolo 25:

« Nelle località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge, chiunque intende procedere a nuove costruzioni, riparazioni e ricostruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'Ufficio del Genio civile competente, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica e dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione. La relazione tecnica, salvo che non si tratti di edifici speciali, deve dar anche conto della natura geomorfologica del terreno ed essere accompagnata dai necessari profili stratigrafici. Deve, inoltre, contenere i disegni dei particolari esecutivi delle strutture in cemento armato con le posizioni dei ferri.

All'Ufficio del Genio civile compete la verifica della corrispondenza del progetto alle presenti norme, ed in particolare:

1°) il controllo della idoneità del terreno edificatorio e la larghezza delle banchine, dei ritiri e dei ripiani previsti all'articolo 5;

2°) l'ammissibilità delle altezze degli edifici, delle larghezze stradali e degli intervalli d'isolamento, di cui all'articolo 17, sentita la Sezione urbanistica del Provveditorato;

3°) l'ammissibilità della sopraelevazione prevista all'articolo 19;

All'Ufficio del Genio civile compete, inoltre, la determinazione dei criteri da seguire nelle riparazioni di cui all'articolo 22, nonché dei criteri con i quali devono essere realizzati i sostegni di cui al penultimo comma della lettera *i*) dell'articolo 13.

Compete al Consiglio Superiore dei lavori pubblici l'esame dei progetti che comportino concessioni delle deroghe previste all'articolo 16 ».

L'onorevole Misefari, con suo emendamento che porta le firme anche degli onorevoli Borghese, De Pasquale, Busetto, Amendola Pietro, propone di aggiungere il seguente comma:

« L'Ufficio del Genio civile completerà l'esame dei progetti presentatigli entro il termine di 30 giorni. Al Provveditorato per le opere pubbliche compete l'esam e la soluzione di particolari quesiti derivanti dall'esame dei progetti che non comportino concessioni di deroghe, quesiti che potranno anche essere segnalati dai progettisti per tramite del competente ufficio del Genio civile ».

MISEFARI. Si tratta di fissare un termine molto concreto all'attività del Genio civile, per evitare le solite lungaggini di cui ho parlato questa mattina.

RIPAMONTI, *Relatore*. L'emendamento Misefari si può suddividere in due parti. La prima parte riguarda la fissazione del termine entro il quale il Genio civile deve approvare o respingere i progetti, e questa parte la ritengo giusta e accettabile. Un termine ordinatorio occorre, perché di fronte alla urgenza della ricostruzione deve rispondere da parte dello Stato una certa sollecitudine nell'evadere le richieste di licenze di costruzione.

Siccome i regolamenti prevedono normalmente che le commissioni edilizie comunali si esprimono, in merito al progetto, entro 60 giorni, mi parrebbe il caso di introdurre identico termine per il presente articolo. Quindi non 30, bensì 60 giorni.

MISEFARI. Accetto il termine di 60 giorni.

RIPAMONTI, *Relatore*. La seconda parte dell'emendamento in argomento, concerne l'introduzione di un nuovo istituto, quello dell'esame dei quesiti.

Abbiamo già posto tanti vincoli burocratici al procedere dell'attività ricostruttiva, che sembra a me veramente non opportuno interporre anche la possibilità di quesiti. Una volta affermato nella legge un concetto del genere di quello proposto, chi impedirà al genio civile, per giustificare eventuali ritardi nell'esame, di addurre a giustificazione il fatto di aver interpellato il provveditorato su un certo aspetto del progetto stesso?

Pregherei perciò l'onorevole Misefari di rinunciare alla seconda parte dell'emendamento proposto, tanto più che per il caso in cui non esistano, in un comune, regolamenti edilizi, abbiamo già provveduto con altra norma. Nel caso che il progettista, infatti, abbia dei dubbi, al comune è fatto obbligo di richiedere al provveditore norme generali di impostazione.

La eliminazione dell'ultima parte dell'emendamento, ripeto, andrebbe a favore della rapidità della ricostruzione.

MISEFARI. Per quanto concerne la prima parte dello stesso, ringrazio il relatore per il suo giudizio favorevole ed accetto la lieve modificazione suggerita.

A me però non risulta che sia pacifico che il genio civile affronti e risolva tutti i quesiti posti dai progettisti. L'intento del mio emendamento è proprio quello di facilitare il progettista stesso, dandogli la possibilità di ricorrere, per risolvere determinate questioni, al provveditorato.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo si fa sempre, questo, per vie brevi.

Nella pratica di tutti i giorni, un progettista, incaricato dal comune di costruire una scuola, un acquedotto o una strada, prima di porre mano all'esecuzione, si rivolge sempre al genio civile per dire « io farei questo, quest'altro, ecc. ».

Quindi, ciò che l'onorevole Misefari raccomanda con l'emendamento proposto, esiste già nella normale prassi.

MISEFARI. È esatto anche questo; a mio avviso, però, dovrebbe esistere l'obbligo ad una risposta al quesito posto, quesito che può risultare anche molto difficile.

Il progettista, insomma, dovrebbe trovare quanto meno nell'organo massimo regionale la possibilità di risolvere il problema che gli si pone. Mi pare che non sia eccessivo consentire questo. Io potrei essere d'accordo sul fatto che il tutto appesantisce un po' l'articolo, ma è comunque una realtà il fatto che il genio civile lascia, molte volte, senza soluzione i quesiti posti.

RIPAMONTI, *Relatore*. La seconda parte dell'emendamento Misefari si può ritenere assorbita dalla prassi esistente: nel caso, cioè, di particolari quesiti, sia progettista che genio civile si rivolgono al provveditorato.

MISEFARI. A seguito di tale affermazione, io ritiro l'ultima parte dell'emendamento proposto.

RIPAMONTI, *Relatore*. Desidererei far rilevare come al penultimo comma dell'articolo 25 esista un riferimento alla « lettera *i*) dell'articolo 13 », la quale lettera, nell'articolo 13, è contrassegnata da una *i* maiuscola, non minuscola. Occorrerà, quindi, corregerre nel senso dell'articolo 13 stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'articolo 25 che, a segui-

to della correzione ora suggerita dall'onorevole Ripamonti, e della concordata aggiunta della prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Misefari, risulta così formulato:

ART. 25.

Denunzia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti.

« Nelle località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge, chiunque intende procedere a nuove costruzioni, riparazioni e ricostruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'Ufficio del Genio civile competente, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica e dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione. La relazione tecnica, salvo che non si tratti di edifici speciali, deve dar anche conto della natura geomorfologica del terreno ed essere accompagnata dai necessari profili stratigrafici. Deve, inoltre, contenere i disegni dei particolari esecutivi delle strutture in cemento armato con le posizioni dei ferri.

All'Ufficio del Genio civile compete la verifica della corrispondenza del progetto alle presenti norme, ed in particolare:

1°) il controllo della idoneità del terreno edificatorio e la larghezza delle banchine, dei ritiri e dei ripiani previsti all'articolo 5;

2°) l'ammissibilità delle altezze degli edifici, delle larghezze stradali e degli intervalli d'isolamento, di cui all'articolo 17, sentita la Sezione urbanistica del Provveditorato;

3°) l'ammissibilità della sopraelevazione prevista all'articolo 19;

All'Ufficio del Genio civile compete, inoltre, la determinazione dei criteri da seguire nelle riparazioni di cui all'articolo 22, nonché dei criteri con i quali devono essere realizzati i sostegni di cui al penultimo comma della lettera *l*) dell'articolo 13.

Compete al Consiglio Superiore dei lavori pubblici l'esame dei progetti che comportino concessioni delle deroghe previste all'articolo 16.

L'Ufficio del Genio civile completerà l'esame dei progetti presentatigli entro il termine di 60 giorni ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26:

« Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del Genio civile competente.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente articolo 25 ».

Vi è un emendamento dell'onorevole Misefari, il quale propone di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente altro:

« Tale autorizzazione dovrà essere comunicata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione del progetto. Trascorsi i 60 giorni senza che da parte dell'Ufficio del Genio civile sia pervenuta alla ditta interessata alcuna comunicvazione, l'autorizzazione stessa si intende essere concessa »:

MISEFARI. Si tratta insomma di stabilire, non solo un termine per l'approvazione del progetto, ma anche per l'inizio dei lavori. Ed allora vi sono i sessanta giorni previsti, perché il Genio civile dopo l'approvazione dica che i lavori possono essere iniziati a quella tale data. Molte volte si lascia passare un anno prima di comunicare l'autorizzazione ai lavori, e questo arreca un grave danno. Fissare un termine mi pare una prova di sensibilità.

RIPAMONTI, *Relatore*. Abbiamo detto che nelle località sismiche non basta la licenza edilizia, ma tutti i progetti devono essere esaminati dal Genio civile, che deve pronunciarsi sulla rispondenza del progetto alle norme sismiche. Quando il progetto è approvato dal Genio civile nei sessanta giorni, implicitamente vi è l'autorizzazione ad eseguire i lavori.

MISEFARI. Ma implicitamente non basta. Dobbiamo sancirlo qui, altrimenti resta solo nella nostra convinzione.

RIPAMONTI, *Relatore*. Se non erro, abbiamo detto prima che è competente il Genio civile per le costruzioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge, cioè non per le zone terremotate attuali, ma per tutte le zone sismiche di prima o seconda categoria. Per queste non basta la licenza edilizia rilasciata dal comune ai sensi della legge urbanistica, ma va integrata con l'approvazione del progetto da parte del Genio civile. È logica questa vigilanza del Ministero sulle costruzioni sismiche, ed abbiamo anche accettato il termine di 60 giorni per l'approvazione del progetto. Ma una volta approvato il progetto, non vedo perché si debba condizionare l'esecuzione dei lavori ad una ulteriore autorizzazione da parte del Genio civile.

MISEFARI. Ma vi è l'istituto del nulla osta, che funziona automaticamente nelle zone sismiche. L'approvazione del progetto in sé e per sé potrebbe bastare. Ma dobbiamo dirlo. Aggiungiamo che l'approvazione si intende come nulla osta per l'inizio dei lavori.

RIPAMONTI, *Relatore*. Nulla osta che va rilasciato in sede di approvazione del progetto.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo emendamento Misefari non fa altro che ripetere il concetto compreso nel comma aggiuntivo, sempre di Misefari, all'articolo 25: « L'ufficio del Genio civile completerà l'esame dei progetti presentatigli entro il termine di 60 giorni ».

MISEFARI. Ma noi dobbiamo aggiungere che l'approvazione del progetto significa anche approvazione dell'esecuzione.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma è evidente, perché quando il Genio civile approva un progetto, alla approvazione è collegato, per esempio, il riconoscimento di pubblica utilità, l'occupazione di urgenza del suolo e altre conseguenze. L'emendamento quindi non è altro che una ripetizione.

Anzi, io prima come termine avrei messo non 60 giorni, ma 90 giorni, perché dare un termine breve significa solo mettere in difficoltà i funzionari del Genio civile, che si trovano di fronte a migliaia di progetti presentati, come avviene in Irpinia.

MISEFARI. Bisogna rinforzare gli organici, in Irpinia.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. E li abbiamo rinforzati.

MISEFARI. Sottraendoli a quelli di altre province.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'organico è quello che è. Fate una proposta di legge di modifica all'organico e, se troverete ingegneri che parteciperanno al concorso, l'Amministrazione vi sarà grata.

Questo emendamento è per me una ripetizione.

ALESSANDRINI. Del resto, il secondo comma dell'articolo 26 mi pare che chiarisca perfettamente le cose: l'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

MISEFARI. Va bene. Ritiro il mio emendamento.

RIPAMONTI, *Relatore*. L'ultimo comma non regge. È meglio mettere: « ai sensi delle leggi vigenti ».

LOMBARDI GIOVANNI. Io direi: « delle norme vigenti ».

PRESIDENTE. Va bene. Si propone allora di correggere la fine dell'articolo in questo modo: « ai sensi delle norme vigenti ».

Pongo in votazione l'articolo 26, che con questa modifica assume la seguente formulazione:

ART. 26.

Autorizzazione per l'inizio dei lavori.

« Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del Genio civile competente.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle norme vigenti ».

Do lettura dell'articolo 27 e, non essendovi emendamenti né osservazioni, lo pongo in votazione:

ART. 27.

Registro delle denunzie dei lavori.

« In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all'articolo precedente.

Il registro dev'essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta a funzionari dell'Ufficio del Genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 38 ».

(*È approvato*).

Passiamo al titolo III: « Repressione delle violazioni ».

Do lettura dell'articolo 28 e, non essendovi emendamenti né osservazioni, lo pongo in votazione:

ART. 28.

Sanzioni.

« Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge o alle prescrizioni tecniche impartite dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici in base all'ultimo comma dell'articolo 2, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000 ».

(*È approvato*).

MISEFARI. L'articolo va modificato nel senso...

PRESIDENTE. No, onorevole Misefari. L'articolo 28 è già stato votato. D'altra parte, noi non riusciremo mai ad approvare il provvedimento che è al nostro esame, se continueremo ad adottare sistemi quali lei suggerisce.

MISEFARI. Questo rimprovero non può essere rivolto a me, che lavoro anche di notte, per essere pronto, in Commissione, in modo da facilitare il lavoro comune.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non ho davanti a me alcuno emendamento. Sostanzi la sua preoccupazione in una proposta, perché il Governo sia in grado di giudicare, onorevole Misefari.

PRESIDENTE. Non potrei, a questo punto, mettere in votazione emendamenti. Occorreva pensarci prima.

Se esiste, negli articoli successivi, la possibilità di inserire un qualcosa che si riferisca a quanto lei domanda, onorevole Misefari, lo faremo.

MISEFARI. Io dichiaro formalmente di non aver ascoltato l'invito alla votazione, e mi oppongo all'approvazione di questo articolo, le conseguenze del quale sono gravissime.

PRESIDENTE. Lei può fare una dichiarazione nel senso di affermare di non aver avuto la possibilità di votare, in quanto l'invito alla votazione stessa le è sfuggito.

MISEFARI. Esattamente. Se tale invito non mi fosse sfuggito, avrei votato contro l'articolo di cui trattasi, dal momento che le sanzioni in esso contemplate sono gravissime e mancano di qualsiasi gradualità in proporzione alla colpa.

PRESIDENTE. Le faccio notare, comunque, onorevole Misefari, che da parte sua non era stato, in merito, presentato alcun emendamento.

MISEFARI. Non è escluso che lo si possa fare nel corso della discussione.

AZIMONTI. Se lei non ha sentito l'invito alla votazione fatto dal Presidente, non è colpa di nessuno.

MISEFARI. E per questo dobbiamo commettere un errore?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sarà tale per lei, probabilmente, ma non per me, né per gli altri...

RIPAMONTI, *Relatore*. Occorre tener presente che in sede di coordinamento, l'accenno contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 28, all'articolo 2, va modificato nel senso di correggere le parole « all'ultimo comma dell'articolo 2 » con le seguenti: « al penultimo comma dell'articolo 2 », dal momento che, nel corso della discussione dell'articolo stesso si è approvato un comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura:

« Gli ufficiali ed agenti incaricati nell'articolo 38, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'Ufficio del Genio civile competente.

L'ingegnere capo di detto Ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Circa la forma dell'ultimo comma, onorevole Presidente, vorrei far rilevare che è forse preferibile dire: « dopo ulteriori accertamenti di carattere tecnico, se del caso... ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io preferisco quella governativa.

PRESIDENTE. Il tutto verrà esaminato, comunque, in sede di coordinamento. Pongo in votazione l'articolo 29 di cui ho sopra dato lettura.

(*È approvato*).

Pasiamo agli articoli 30 e 31 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 30.

Sospensione dei lavori.

« L'ingegnere capo del Genio civile, contemporaneamente agli adempimenti di cui

all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere la sospensione dei lavori.

Copia del decreto è comunicata al sindaco ed al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo del Genio civile, è tenuto ad assicurare l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.

L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità giudiziaria diviene irrevocabile ».

(*È approvato*).

ART. 31.

Procedimento.

« Se, nel corso del procedimento penale, il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.

Dev'essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, il quale può delegare un funzionario dipendente.

Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti delle stesse costruite in difformità alle norme della presente legge, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32:

« Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'Ufficio del Genio civile provvede, se del caso, con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato ».

RIPAMONTI, *Relatore*. A mio avviso, all'espressione « il condannato », andrebbe sostituita la seguente: « Qualora non si ottemperi... ecc. ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi è da tener conto che esiste già un provvedimento di condanna.

PRESIDENTE. Anche in merito a tale articolo si cercherà, in sede di coordinamento, l'espressione migliore.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 33 e 34 che, non essendovi emendamenti, pongo successivamente in votazione:

ART. 33.

Competenza del provveditore alle opere pubbliche.

« Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, l'ordine di demolizione o le prescrizioni di cui all'articolo 31, secondo comma, sono dati con provvedimento definitivo dal provveditore regionale alle opere pubbliche sentito il Comitato tecnico amministrativo ».

(*È approvato*).

ART. 34.

Comunicazione del provvedimento al Genio civile.

« Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del Genio civile entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

« Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma dell'articolo 32 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la spesa di lire 10.000.000. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal Genio civile e resa esecutiva dal prefetto.

La riscossione delle somme dovute dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Il versamento delle somme stesse sarà fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio della entrata ».

A tale articolo l'onorevole Misefari propone di sostituire, alla quarta riga del primo comma, la cifra: « 10.000.000 » con l'altra: « 30 milioni ».

Onorevole Misefari, vuole illustrarlo?

MISEFARI. Credo dover ricordare al rappresentante del Governo e al relatore che que-

sta variazione è stata accettata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono d'accordo.

RIPAMONTI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento Misefari, perché anche io già nella mia relazione avevo chiesto di aumentare questa cifra, che era insufficiente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35, emendato alla quinta riga con la sostituzione della cifra: « 10 milioni » con l'altra: « 30 milioni »:

ART. 35.

Modalità per le esecuzioni d'ufficio.

« Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma dell'articolo 32 è iscritta annualmente, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 30.000.000. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal Genio civile e resa esecutiva dal prefetto.

La riscossione delle somme dovute dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Il versamento delle somme stesse sarà fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio della entrata ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36:

« Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici e può invitare l'Ufficio del Genio civile a disporre la sospensione dei lavori nel modo stabilito dall'articolo 30 della presente legge.

In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate ».

RIPAMONTI, *Relatore.* Chiedo che nel coordinamento siano inclusi, dopo le parole « dalla legge sui lavori pubblici » gli estremi della legge stessa.

PRESIDENTE. Va bene. Con questa correzione da apportarsi in sede di coordinamento, pongo in votazione l'articolo 36.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37:

« Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio civile che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita in conformità delle norme per l'edilizia antisismica ».

Gli onorevoli Misefari, Borghese, De Pasquale, Busetto e Amendola Pietro propongono di sostituirlo con il seguente altro:

« Il certificato rilasciato dall'Ufficio del Genio civile, che attesta la perfetta rispondenza dell'opera eseguita in conformità delle norme per l'edilizia antisismica, vale a licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e a licenza di abitabilità ».

MISEFARI. È necessario spiegare che si vuole con questo emendamento evitare il doppione del rilascio da parte dei prefetti e da parte degli uffici del Genio civile. Col mio emendamento avremmo invece che il certificato rilasciato dal Genio civile attestante che sono state osservate le norme antisismiche vale anche come certificato di abitabilità e certificato d'uso.

RIPAMONTI, *Relatore.* Mi rendo conto dell'intendimento di semplificare, però in questo caso, il rilascio da parte del Prefetto del certificato di collaudo delle opere in cemento armato risponde ad una norma generale vigente, e non può essere sostituito dalla dichiarazione dell'ufficio del Genio civile, che per quella legge non è competente a stabilire se il cemento armato è stato eseguito a regola d'arte o meno.

Inoltre, il rilascio del certificato di abilitazione viene fatto dal sindaco come autorità sanitaria comunale e come ufficiale di Governo, funzione che non può essere assolta dall'Ufficio del genio civile. Si tratta quindi di tre atti dovuti a tre diverse prescrizioni di legge generale, vale a dire la legge sul cemento armato, la legge sanitaria generale e la legge sulle costruzioni nelle zone sismiche, la quale ultima richiede, per l'articolo da noi approvato, il controllo del Genio civile sulle costruzioni in queste zone.

L'emendamento, dunque, è improponibile, salvo che l'onorevole Misefari non si limiti a

richiedere dei termini per il rilasci, per i quali potrei essere d'accordo.

MISEFARI. Su questo punto possiamo metterci d'accordo. Voglio chiarire che, in generale, il Genio civile chiede il collaudo soltanto per gli edifici pubblici, e vi è un ispettorato autorizzato dal Ministero. Per le case private sottoposte al controllo del Genio civile il collaudo è rappresentato dalla emissione del certificato col quale si autorizza poi anche il pagamento del contributo dello Stato al privato. Quindi fa da collaudo l'approvazione del Genio civile dopo il sopraluogo effettuato dal funzionario. Quindi l'atto di collaudo di cui parla l'onorevole Ripamonti vale per i soli edifici pubblici.

RIPAMONTI, *Relatore*. No, tutti i privati costruttori in cemento armato sono obbligati a presentare denuncia alla Prefettura competente, allegando i calcoli in cemento armato. E la Prefettura nomina l'ingegnere collaudatore.

MISEFARI. Sarà forse la prassi nuova. Ma la prassi attuale è quella che ho detto.

RIPAMONTI. È dal 1939 che vi sono queste disposizioni. E noi, in un articolo precedente, abbiamo richiamato le norme vigenti in materia di costruzioni in cemento armato. Precisamente all'articolo 15.

Nell'Italia meridionale si viola facilmente questa legge sul cemento armato, ecco perché l'onorevole Misefari non ne ricorda l'esistenza.

MISEFARI. Ma la prassi è questa, in modo assoluto. Si invia il progetto al Genio civile, con l'istanza per l'approvazione.

RIPAMONTI, *Relatore*. Potrò dirti fra breve l'articolo che prescrive la nomina di un ingegnere per i cementi armati da parte della prefettura.

MISEFARI. Ma guardiamo la vecchia legge 2105. Non vi si trova questa prescrizione. In secondo luogo, quando il prefetto rilascia il certificato di abitabilità è perché l'ufficiale sanitario ha fatto il sopraluogo e dato il parere favorevole. Però, quando il progetto è approvato, la casa è di per sè stessa abitabile, appunto perché l'approvazione significa che sono state rispettate, non solo le norme antisismiche, ma anche le norme igieniche e sanitarie vigenti.

PRESIDENTE. Sono affermazioni che però, a quanto pare, non rispondono a quella che è la legge in materia.

RIPAMONTI, *Relatore*. L'onorevole Misefari afferma che introduciamo con questa legge una nuova norma. Ma la norma c'è già, e vale per tutto il territorio nazionale, sia o non sia zona sismica, e per essa tutti i costruttori privati ed enti pubblici sono tenuti a fare denuncia al prefetto dell'avvio delle costruzioni in cemento armato.

L'onorevole Misefari confonde con la 2105. Ma la 2105 è del 1937, mentre invece la legge sul cemento armato è del 1939. Ecco la ragione per cui quelle norme non potevano essere comprese nella legge 2105. Ed è evidente che la legge del 1939 vale anche per i territori sismici.

MISEFARI. Allora le nostre costruzioni sarebbero fatte in contravvenzione a questa legge sul cemento armato? Io sostengo invece che per queste zone sismiche valgono le norme speciali fissate nella legge del 1937.

RIPAMONTI, *Relatore*. No, perché nella 2105 non si fissavano i criteri per il calcolo del cemento armato, criteri che invece sono stati fissati nel 1939 e che valgono per tutto il territorio nazionale. Noi nel fare l'attuale legge, abbiamo tolto i richiami specifici, e abbiamo detto: « sulla base delle norme vigenti ». Quindi queste norme esistono e sono richiamate.

Dopo di che, l'articolo 37 non può essere modificato se non ponendo un termine.

ALESSANDRINI. Preciso che la legge del 1939 alla quale ci richiamiamo è il regio decreto n. 2229 del 16 novembre 1939.

MISEFARI. Lo conosco. Ma io sto richiamando l'attenzione sul fatto che per le zone sismiche è valida la 2105. La legge del 1939 non sostituisce quella del 1937, aggiunge soltanto. Se noi seguiamo nelle nostre regioni una procedura sbagliata, come mai le autorità di merito e il Ministero non si oppongono?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento è stato ormai sufficientemente discusso e illustrato. Se non viene ritirato, prego il Presidente di metterlo ai voti.

MISEFARI. Lei da quel pulpito non può fare questa predica. Abbiamo fatto ogni sforzo per arrivare ad un accordo, laddove era possibile. A me pare che sia sbagliato arroccarsi su certe posizioni.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ci permetterà di pensare, onorevole, che è lei che sta sbagliando.

PRESIDENTE. Vi sono dei commissari che, per un emendamento, sono abituati a prendere la parola 3 o 4 volte. Ciò non dovrebbe essere permesso.

Comunque, nella speranza di arrivare celermente ad un accordo, ho concesso indiscri-

minatamente la parola tutte le volte che è stata chiesta.

A questo punto, però, occorre che la discussione sia disciplinata, onde evitare di protrarla all'infinito.

RIPAMONTI, *Relatore*. Vorrei chiarire all'onorevole Misefari come la sua obiezione sia infondata.

La legge di cui trattasi fu emanata nel 1937, dopo di che, nel 1939, con legge generale, entrarono prescrizioni particolari per la costruzione in cemento armato.

È evidente quindi come, pur non esistendo esplicito riferimento nella « 2105 », la legge stessa fosse valida per l'intero territorio nazionale.

Noi, onorevole Misefari, non potremmo ammettere la inosservanza delle norme sul cemento armato, anche se queste non fossero state richiamate – come in effetti lo sono state – all'articolo 15 del provvedimento che stiamo esaminando.

MISEFARI. Mi pare che il richiamo fatto dall'onorevole Presidente sia unilaterale... I presentatori di un emendamento hanno il diritto di portare tutte le ragioni che ritengono possano essere di aiuto all'accettazione dell'emendamento stesso.

Il Relatore dice che l'osservanza della 2209 è pacifica per tutto il territorio nazionale, di conseguenza anche per le zone sismiche.

Io vorrei, però, far rilevare come per queste ultime esista una legge particolare, la quale non è stata mai revocata dalla legge per il cemento armato. Nessuno si è mai sognato di fare la benché minima protesta per la violazione di quest'ultima...

Non è mai stata discussa né messa in dubbio, la « 2105 »; noi, quindi, l'applichiamo. Tutta la nostra procedura è conforme a quest'ultima e non alla 2229.

Io mi domando, poi, quali difficoltà esistano a che un progetto, approvato non soltanto in linea tecnica ma anche igienico-sanitaria, valga come certificato di abitabilità o di uso dei locali.

Se mi si porta una qualsiasi ragione valida, io accetto di ritirare l'emendamento.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io rinuncio a cercare di convincere il collega Misefari, dopo che il relatore, per ben quattro volte, non vi è riuscito... Dichiaro che il mio pensiero è perfettamente in armonia con le dichiarazioni di cui allo stesso relatore, e prego l'onorevole Misefari di rinunciare alla presentazione del suo emendamento. In caso contrario, chiedo che si passi al voto.

PRESIDENTE. Rinuncia all'emendamento, onorevole Misefari ?

MISEFARI. Io posso addivenire a fissare dei termini, anche per regolamentare la questione...

Resto convinto di essere nel giusto, e subordino il ritiro dell'emendamento alla fissazione di termini che accelerino la procedura prevista...

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Presidente, chiedo che si passi al voto, a norma di regolamento.

MISEFARI. Io sto subordinando il ritiro ad una condizione...

PRESIDENTE. Io sarei tentato di arrestare la discussione... È inutile farci prendere la mano dai nervi !

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esiste un regolamento. Io chiedo che lo si rispetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'onorevole Misefari:

« Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio civile che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per l'edilizia antisismica ».

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 37 nel testo originario:

ART. 37.

Utilizzazione di edifici.

« Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio civile che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per l'edilizia antisismica ».

(*È approvato*).

MISEFARI. Ma il relatore sembrava convinto della necessità di fissare dei termini...

PRESIDENTE. L'articolo è già stato votato. Faccio presente alla Commissione che, il dover seguire un po' tutta la discussione, nonché i colloqui che si intrecciano e gli scatti dei « terzi »...

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il « terzo » sarei io, me ne

rendo conto. Comunque, prego il Presidente di attenersi al regolamento.

PRESIDENTE. ...affatica moltissimo. Prego i commissari di non prendere la parola se non dopo aver avuto il permesso da parte mia.

Passiamo all'articolo 38.

« Nelle località sismiche di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del Genio civile a norma dell'articolo 26.

I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi ».

L'onorevole Ripamonti propone due emendamenti formali. Il primo corregge al primo e secondo rigo, l'espressione: « di cui all'articolo 2, secondo comma », nell'altra « di cui all'articolo 2 secondo e quarto comma ».

Con il secondo emendamento il relatore propone di sostituire al quinto rigo, sempre del primo comma, le parole: « uffici tecnici di finanza » con le altre: « uffici tecnici erariali ». In effetti, questa è la denominazione giusta.

Con queste due modifiche pongo in votazione l'articolo 38.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 39 e non essendovi emendamenti lo pongo in votazione:

ART. 39.

Costruzioni in corso.

« Per le costruzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il proprietario deve provvedere a denunciarle all'Ufficio del Genio civile competente entro 30 giorni dalla suddetta data.

L'Ufficio del Genio civile, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, accertata la regolarità tecnica dell'opera eseguita o lo stato dei lavori in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune.

Nel certificato l'Ufficio del Genio civile dichiara che l'opera in corso di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui alla presente legge. In caso contrario prescrive le modifiche o varianti da apportare all'opera medesima.

La violazione dell'obbligo della denuncia di cui al primo comma o l'inosservanza alle prescrizioni dell'Ufficio del Genio civile di cui al terzo comma, sono punite con l'ammenda da lire 60.000 a lire 600.000 ».

(*È approvata*).

Vi è poi un articolo aggiuntivo 39-*bis* proposto dagli onorevoli Misefari, Borghese, Busetto, De Pasquale e Amendola Pietro. Ne do lettura:

« Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri competenti, è autorizzato a nominare una Commissione di studio che, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proponga un testo di edilizia sismica innovato sulla base di appositi studi preparatori e con l'ausilio dei necessari Centri di osservazione e di ricerca sperimentale.

(Il Ministro dei lavori pubblici è pertanto autorizzato a emanare disposizioni anche per la istituzione di tali centri di osservazione e di dare mandato al Presidente della Commissione di studio di esperire le necessarie ed opportune indagini scientifiche e tecniche per acquisire sollecitamente gli elementi di consultazione atti ad un valido e concreto esame della materia stessa. A tal fine viene iscritto in apposito capitolo di bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la spesa di 150 milioni ripartita in due esercizi »).

Onorevole Misefari, le chiedo: la seconda parte dell'emendamento da lei presentato è un comma dell'emendamento stesso, o è un commento esplicativo?

MISEFARI. Potremmo anche fermarci alle prime sei righe.

RIPAMONTI. L'intendimento dell'onorevole Misefari è del tutto apprezzabile e accettabile. Non credo però sia esprimibile in articoli di legge. Noi constatiamo che il testo qui discusso e approvato, se pure rappresenta un notevole miglioramento rispetto alle norme del 1937, non ci sodisfa pienamente, anche perché nel nostro paese non si sono fatti studi sistematici in materia. Ad esempio, a Milano al politecnico per fare prove

su dei modelli hanno dovuto attendere l'aiuto dello Stato. Su questo punto siamo unanimi nell'esprimere questa esigenza. E lo affermai anche nella relazione iniziale, nella quale pensavo di aggiungere una norma alla legge, per delegare il Ministro dei lavori pubblici ad apportare via via le modifiche opportune secondo il progresso della tecnica. Ma mi fu fatto osservare che non sarebbe stato costituzionale.

Vorrei richiamare l'attenzione del collega Misefari sulla opportunità e possibilità di inserire il suo articolo. Il Ministro può sempre, di sua iniziativa, nominare una commissione di studio, o disporre o sollecitare da altri enti il finanziamento di studi nel settore. Di conseguenza, la norma andrebbe, a mio avviso, tradotta in un ordine del giorno che, approvato unanimemente dalla Commissione, venga accolto in modo pieno dal Ministro. Abbiamo visto che gli ordini del giorno accolti non vengono ora più infilati nel cassetto. Fino a questo momento l'onorevole Ministro ha sempre rispettato gli ordini del giorno che ha accolti. Visto quindi che si è instaurato questo nuovo metodo di tener conto degli ordini del giorno espressi dalla Commissione in sede referente o legislativa, pregherei l'onorevole Misefari di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, che personalmente sottoscriverei, così come tutti i colleghi, quale manifestazione della volontà unanime della Commissione, che, per l'urgenza di provvedere ha accettato il testo governativo. ma è d'accordo sul fatto che sia indispensabile proporre, dopo l'approvazione, nuove norme. E penso che questo concetto, espresso sotto forma di ordine del giorno, sia più valido ancora che non inserito nella legge, dove potrebbe sembrare una contraddizione e una confessione di impotenza o di incapacità davanti all'opinione pubblica, riducendo al tempo stesso la forza del provvedimento che emaniamo.

MISEFARI. Voglio dire che, dato il valore politico della richiesta fatta dall'onorevole Ripamonti, che cioè si formuli un ordine del giorno accettato da tutti, firmato, se è possibile, da tutti, come espressione della volontà unanime della Commissione, non trovo niente in contrario a tramutare l'emendamento in ordine del giorno. Si capisce che deve essere formulato con un po' di serenità, e non in questo momento. Per cui potremo riunirci più tardi per la sua formulazione.

Riconosco che il valore politico di questo ordine del giorno è più importante dell'emendamento stesso, il quale effettivamente poteva suonare sfiducia nel nostro operato nel momento stesso in cui lo sanzioniamo. Pertanto formuleremo domattina l'ordine del giorno, nello spirito di queste dichiarazioni.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se il Presidente lo consente, a parte la formulazione più precisa che gli sarà data, questo ordine del giorno possiamo considerarlo presentato in questo momento, e accettato da me in pieno.

PRESIDENTE. Allora la proposta di un articolo 39-*bis* è ritirata, e trasformata in un ordine del giorno che viene accolto dal Governo.

Passiamo all'articolo 40. Ne do lettura:

« L'inosservanza delle norme della presente legge nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale.

Il termine stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data nella quale l'Ufficio del Genio civile notifica agli interessati l'approvazione dei nuovi progetti o dei nuovi calcoli.

Per i fabbricati per i quali i lavori siano ancora da iniziare gli interessati devono richiedere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio del Genio civile, un certificato di conformità del progetto alle norme della presente legge. L'Ufficio del Genio civile provvede ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Il limite massimo del sussidio statale sia per le ricostruzioni o nuove costruzioni iniziate o da iniziare, concesso o da concedere ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, e maggiorato ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, viene determinato in relazione all'importo dei progetti esibiti ai competenti Uffici del Genio civile nel termine in di cui all'articolo 2 della cennata legge n. 4436.

Il valore dei fabbricati, agli effetti della determinazione del limite massimo del sussidio, è stabilito con i coefficienti di maggiorazione di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, tenendo conto della categoria del comune alla data dell'inizio dei lavori.

L'inosservanza delle prescrizioni dell'Ufficio del Genio civile di cui al terzo comma del presente articolo è punita ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Al primo comma di detto articolo è stato proposto, da parte degli onorevoli Misefari e Borghese, un emendamento inteso ad aggiungere le seguenti parole: « quando la inosservanza stessa assume caratteri di particolare gravità e volontarietà ».

Vuole illustrarlo, onorevole Misefari?

MISEFARI. Riportandomi anche ai concetti espressi in occasione dell'approvazione delle sanzioni, affermo che la norma contenuta nell'articolo che stiamo esaminando è gravissima.

È evidente come l'inosservanza di una certa prescrizione possa essere di lieve o di grande entità. Se noi non fissiamo una gradualità nella violazione, possiamo arrivare a far decadere dal diritto al contributo anche chi non ha inteso violare la legge.

Un interessato può cadere nella inosservanza delle norme senza porre, in ciò, volontà di sorta. Come viene considerato questo caso?

Possiamo ritenere decaduto dal diritto al contributo un proprietario al quale il muratore ha costruito un telaio, dimenticando di introdurci i ferri?

In altri termini, la gradualità della pena è prevista da tutti i codici.

RIPAMONTI, *Relatore*. Io sono perplesso di fronte ad un emendamento del genere di quello proposto.

Da una parte, infatti, l'applicazione integrale del primo comma dell'articolo può comportare la decadenza dal diritto al contributo anche in casi in cui non vi è dolo da parte del proprietario, bensì inosservanza, ad esempio, di alcune prescrizioni tecniche da parte del direttore dei lavori. D'altra parte, però, se non si aggiunge alla sanzione penale la perdita del contributo, la sanzione stessa viene ad avere scarsa efficacia. Cento mila lire di multa contro un contributo che può essere del 90 per cento, non sono davvero niente!

MISEFARI. Vi è il caso delle riparazioni...

RIPAMONTI, *Relatore*. La esigenza fatta presente dall'onorevole Misefari, da un certo punto di vista, è sentita, in quanto, applicando rigidamente la norma contemplata nel primo comma dell'articolo , è possibile danneggiare chi, in buona fede, avendo incaricato della costruzione un'impresa, non ha potuto controllare la rispondenza della costruzione stessa alle norme vigenti.

D'altra parte, però, il condizionare la decadenza dal diritto al contributo ad una valutazione degli uffici pubblici, vuol dire – a mio avviso – introdurre un elemento soggettivo tale da poter ingenerare ulteriori ingiustizie.

La decadenza dal diritto al contributo, a mio parere, dovrebbe essere attuata qualora l'interessato, nonostante la sentenza, non provveda a rimuovere la parte costruita in deroga alle norme vigenti.

Potrebbe costituire un certo temperamento, tale soluzione, pur lasciando vivo il criterio oggettivo di valutazione.

ALESSANDRINI. Proporrei di modificare l'emendamento Misefari in questo modo: al posto di: « quando la inosservanza stessa assume carattere di particolare gravità e volontarietà », mettere l'espressione seguente: « quando la inosservanza stessa dipenda dalla volontà dell'interessato ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Una volta che l'avente diritto è incorso in penalità, è evidente la esistenza della volontà di non rispettare le norme.

TERRAGNI. Io sono del parere espresso ora dal collega Ripamonti, a proposito della necessità di prescindere dalla soggettività del giudizio.

Nel provvedimento che stiamo esaminando, noi abbiamo delle sanzioni penali. Mi pare si possa logicamente dedurre che, nel caso dell'esistenza di queste ultime, non sussista buona fede da parte dell'interessato.

Ragione per la quale, a me pare che la dizione di cui al primo comma possa essere così modificata: « L'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, quando importi sanzioni penali, determina anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale ».

Se un giudizio è intervenuto a colpire con sanzioni penali, noi dobbiamo ritenere che lo stesso sia sufficiente a determinare la decadenza dal beneficio del contributo statale.

ALESSANDRINI. Ritiro l'emendamento da me proposto.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ritengo che la formulazione ora indicata dall'onorevole Terragni venga pienamente incontro alle indicazioni offerte dal collega Misefari.

Il Pretore non deve giudicare se esista, o meno, volontarietà da parte dell'interessato; lo stesso, vista la inosservanza delle norme tecniche per costruzioni sismiche, commina la penalità, sicché prescrive o la demolizione, o la riparazione o il rifacimento delle opere.

Giunti a questo punto cessa il giudizio per gli atti successivi della buona o mala fede. Quando si aggiunge l'obbligo di modificare

le opere o di ripristinare, vuol dire che, se l'interessato esegue questi adempimenti, dimostra la sua buona fede, altrimenti si rende necessaria l'esecuzione d'ufficio. È quindi questa ottemperanza all'articolo 31 che deve portarsi a giudicare se la sazione penale comporta, o meno, una sanzione al contributo. Se questa è la sanzione penale, non vi è motivo di togliere il contributo dello Stato. Io aggiungerei anche la decadenza dal beneficio, eccettuato il caso in cui siano resi conformi, a norma del precedente articolo 31.

MISEFARI. Io credo che questo articolo servirebbe solo a raddoppiare la punizione. La punizione deve essere graduata, perché non è giusto che ad una piccola inottemperanza corrisponda una grave sanzione. Potrebbe darsi il caso che qualcuno, per una violazione anche minima, debba pagare fino a due milioni di multa, e subire un ulteriore danno fino a 3 milioni e mezzo per la decadenza del diritto al contributo. E questo non è giusto.

PRESIDENTE. Invito a formulare un emendamento e a presentarlo alla Presidenza.

RIPAMONTI, *Relatore*. Proporrei di aggiungere dopo la parola « statale » queste altre: « qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 ».

MISEFARI. Sono d'accordo. Però nel mio emendamento era incluso anche il concetto di una gradualità.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 40 modificato secondo l'emendamento di cui ha dato lettura l'onorevole relatore:

ART. 40.

Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato.

« L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.

Il termine stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data nella quale l'Ufficio del Genio civile notifica agli interessati l'approvazione dei nuovi progetti o dei nuovi calcoli.

Per i fabbricati per i quali i lavori siano ancora da iniziare gli interessati devono richiedere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio del Genio civile, un certificato di conformità del progetto alle norme della presente legge. L'Ufficio del Genio civile provvede ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Il limite massimo del sussidio statale per le ricostruzioni o nuove costruzioni iniziate o da iniziare, concesso o da concedere ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, e maggiorato ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436 ,viene determinato in relazione all'importo dei progetti esibiti ai competenti Uffici del Genio civile nel termine di cui all'articolo 2 della cennata legge n. 4436.

Il valore dei fabbricati, agli effetti della determinazione del limite massimo del sussidio, è stabilito con i coefficienti di maggiorazione di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, tenendo conto della categoria del comune alla data dell'inizio dei lavori.

L'inosservanza delle prescrizioni dell'Ufficio del Genio civile di cui al terzo comma del presente articolo è punita ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 41, 42 e 43. Non essendovi emendamenti li pongo successivamente in votazione.

ART. 41.

Approvazione dei progetti ai fini della concessione di sussidi statali.

« L'approvazione dei progetti di riparazione di ricostruzione e di nuova costruzione ai fini della concessione di sussidi statali è demandata all'ingegnere capo del Genio civile fino all'ammontare di lire trenta milioni, al Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche fino a lire 200 milioni ed al Consiglio Superiore dei lavori pubblici per importi superiori a lire 200 milioni ».

(*È approvato*).

ART. 42.

Opere eseguite a cura del Genio militare.

« Le disposizioni contenute negli articoli dal 25 al 40 della presente legge non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio militare ».

(*È approvato*).

ART. 43.

Entrata in vigore della legge.

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

(*È approvato*).

Resta ora da rivedere il primo comma dell'articolo 2, per il quale rimane in sospeso l'esame dell'emendamento Ripamonti, il quale chiede di sopprimere le parole finali: « salva l'applicabilità... ».

RIPAMONTI. Io insisto per l'accoglimento di quell'emendamento, concludendo il comma con la parole: « tutti i comuni del territorio della Repubblica ». Negli articoli 3 e 4 si fissano delle norme generali, e quindi valgono per tutti i comuni compresi nel territorio della Repubblica. Poi nel secondo comma si agiunge « Per i comuni... ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il mantenimento delle parole finali del 1° comma, di cui il Relatore propone la soppressione: « salva l'applicabilità, per i Comuni indicati nei commi successivi per le speciali norme quivi richiamate ».

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 2 che, secondo le modificazioni approvate nella seduta del 25 settembre e poco fa, assume la seguente nuova formulazione:

ART. 2.

Norme tecniche generali.

« Le norme tecniche di edilizia di cui agli articoli 3e 4 della presente legge ono aspplicabili in tutti i comuni del territorio della Repubblica.

Per i comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano, altresì, le norme tecniche contenute negli articoli 5 e seguenti. Tali comuni, in relazione al grado di sismicità ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un comune o di una frazione dello stesso, viene disposto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'articolo 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Qualora le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge siano da eseguire in località dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono integrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

« In tutti i Comuni frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del Genio civile ».

(*È approvato*).

Passiamo all'elenco allegato.

L'onorevole Misefari propone, al titolo, di premettere la parola: « primo » e di aggiungere, dopo la parola: « frazioni », le altre: « e parti ».

ALESSANDRINI. Si tratta di successive integrazioni dell'unico elenco. Non vi è un primo, secondo, o terzo elenco.

MISEFARI. Bisognerebbe dirlo allora che si integra questo elenco.

RIPAMONTI, *Relatore*. È detto all'articolo 2, dove è specificato che tale inclusione in detto elenco viene disposta con decreto del Mniistro dei lavori pubblii, ecc.

MISEFARI. Va bene, ritiro il primo emendamento.

Vi è poi l'altro emendamento. Bisognerebbe dire: di frazioni e parti...

PRESIDENTE. È giusto. Pongo in votazione il titolo così modificato secondo l'emendamento Misefari.

(*È approvato*).

A pagina 42, nell'elenco, l'onorevole Misefari propone, sotto il titolo: « Provincia di Cosenza », di aggiungere le parole: « salvo quelli che ulteriori accertamenti classificheranno di prima categoria ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo rientra nel dettato dell'articolo 2. Non debbono sussistere preoccupazioni.

MISEFARI. Generalmente i comuni della provincia di Cosenza sono segnati nell'elenco relativo alla seconda categoria. Sappiamo, invece, che, per la famosa ragione della frattura longitudinale esistente, parte di detti comuni si trovano in una situazione particolarmente pericolosa; conseguentemente, essi

dovrebbero essere indicati nella prima categoria.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esiste l'istituto italiano di geofisica che è incaricato di rivedere queste norme.

MISEFARI. Rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Misefari propone, a pagina 45, nella parte concernente la provincia di Messina, di aggiungere, dopo le parole: « a valle della », l'altra: « vecchia ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Sono d'accordo con tale emendamento.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'elenco allegato al disegno di legge modificato secondo gli emolumenti testé approvati:

ELENCO DEI COMUNI E FRAZIONI E PARTI DI COMUNE NEI QUALI È OBBLIGATORIA L'OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE DI EDILIZIA PER LE LOCALITÀ SISMICHE DELLA 1ª E DELLA 2ª CATEGORIA

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
	PROVINCIA DI ANCONA	
	Agugliano (per la frazione Castel d'Emilio)	
	Ancona	
	Camerano	
	Camerata Picena	
	Castel Colonna	
	Castelfidardo	
	Chiaravalle	
	Corinaldo	
	Falconara Marittima	
	Monsano	
	Montemarciano	
	Monterado	
	Monte San Vito	
	Morro d'Alba	
	Mumana	
	Offagna	
	Osimo (per le frazioni Abbadia, Aspio, Campocavallo, San Biagio Gallo e Stazione)	
	Ostra	
	Polverigi	
	Ripe	
	San Marcello	
	Senigallia	
	Sirolo	
	PROVINCIA DI AREZZO.	
	Monterchi	
	Sansepolcro	
	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.	
	Appignano del Tronto	Nel comune di Monte Vidon Combatte, frazione di Collina, sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nell'abitato attuale, perché *in frana.*
	Castel di Lama	
	Castignano	
	Castorano	
	Colli del Tronto	
	Maltignano	
	Monsampolo del Tronto	
	Monteprandone	
	Offida	
	Spinetoli	
	Venarotta	
	PROVINCIA DI AVELLINO.	
Aquilonia	Calitri	
Ariano Irpino	Domicella	
Bisaccia	Grottaminarda	

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
Carife	Guardia Lombardi	
Castel Baronia	Lauro (per la frazione di Migliano)	
Flumeri	Marzano di Nola	
Lacedonia	Mirabella Eclano	
Melito Irpino	Montaguto	
Montecalvo Irpino	Moschiano	
Monteverde	Pietradefusi	
San Nicola Baronia	Quindici	
San Sossio Baronia	Rocca San Felice	
Savignano di Puglia	Sant'Angelo dei Lombardi	
Scampitella	Sant'Arcangelo Trimonte	
Trevico	Sturno	
Vallata	Taurasi	
Vallesaccarda	Venticano	
Villanova del Battista		
Zungoli		

PROVINCIA DI BELLUNO.

Belluno
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Limana
Longarone
Pieve d'Alpago
Ponte nell'Alpi
Puos d'Alpago
Soverzene
Tambre d'Alpago

PROVINCIA DI BENEVENTO.

Apice
Apollosa
Arpaia
Benevento
Buonalbergo
Durazzano
Forchia
Montesarchio
San Giorgio del Sannio
Tocco Caudio

PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

Castel del Giudice	Acquaviva di Isernia
Castellino del Biferno	Castel San Vincenzo
San Pietro Avellana	Cerro al Volturno
	Colli al Volturno
	Forlì del Sannio
	Isernia
	Roccasicura
	Scapoli

PROVINCIA DI CASERTA.

Mignano
Roccamonfina
San Pietro Infine

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
	PROVINCIA DI CATANIA.	
	Acireale (per le frazioni: Balatella, Carico, Ceccazzo, Fiandaca, Guardia, Cuzzi, Loreto, Mangano, Mortari, Pennisi, Piano d'Api, San Cosmo, Santa Maria Ammalati, Santa Maria la Stella, San Giovanni Bosco, Santa Tecla, Scillichenti, Scura, Timone, Tonno, Zerbato)	
	Aci Sant'Antonio (per le frazioni: Collegio, Giardinazzi, Lavinaio Monterosso, Panebianco, San Giuseppe, Santa Maria la Stella, Sciarelle, Tropea).	
	Giarre (per le frazioni: Codavolpe, Croce, Favazza, Macchia, Moscarello, San Leonardello).	
	Milo (per il capoluogo e le frazioni: Caselle, Fornazzo, Praino, Rinazzo).	
	Riposto (per la sola contrada Villa Tavole)	
	Santa Venerina	
	Viagrande (per le frazioni: Barriera, Fleri, Lavinaro, Piattaforma, San Giovannello, Sciarelle)	
	Zafferana Etnea (per il Capoluogo e le frazioni: Ballo, Cancelliere, Civita, Fleri, Fossa Gelata, Malpasso, Petrulli, Passopomo, Pisano, Pisanello, Rocca d'Api, Sarro, Scacchieri)	
	PROVINCIA DI CATANZARO.	
Acquaro	Tutti gli altri comuni della provincia	
Arena		
Briatico		
Brognaturo		
Capistrano		
Cessaniti		
Dasà		
Dinami		
Drapia		
Filandari		
Filogaso		
Francica		
Gagliato		
Gerocarne		
Ionadi		
Ioppolo		
Limbadi		
Maierato		
Martirano		
Martirano Lombardo		
Mileto		

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
Monterosso Calabro		
Nardodipace		
Nicotera		
Parghelia		
Pianopoli		
Pizzo		
Pizzoni		
Polia		
Ricadi		
Rombiolo		
San Calogero		
San Costantino Calabro		
San Gregorio d'Ippona		
San Nicola da Crissa		
Sant'Onofrio		
Simbario		
Sorianello		
Soriano Calabro		
Soverato		
Spadola		
Spilinga		
Stefanaconi		
Tropea		
Vallelonga		
Vazzano		
Vibo Valentia		
Zaccanopoli		
Zambrone		
Zungri		
	PROVINCIA DI CHIETI.	
Altino		
Borrello		
Casacanditella		
Casoli		
Civitella Messer Raimondo		
Fara San Martino		
Gamberale		
Gessopalena		
Guardiagrele		
Lama dei Peligni		
Lettopalena		
Palena		
Palombaro		
Pennadomo		
Pennapiedimonte (capoluogo e frazioni Capo le Grotte, Pisavino e Vicenne)		
Pizzoferrato		
Rapino		
Roccamontepiano		
Roccascalegna		
San Martino sulla Marruccina		
Taranta Peligna		
Torricella Peligna		

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
	PROVINCIA DI COSENZA.	
	Tutti i comuni della provincia	
	PROVINCIA DI FIRENZE.	
	Barberino di Mugello	
	Borgo San Lorenzo	
	Dicomano	
	Firenzuola	
	Londa	
	Marradi	
	Palazzuolo	
	Pontassieve (escluso il capoluogo e le frazioni: Molin del Piano e Sieci)	
	Rufina	
	San Godenzo	
	San Piero a Sieve	
	Scarperia	
	Vicchio	
	PROVINCIA DI FOGGIA.	
Accadia	Castelluccio de' Sauri	
Anzano di Puglia	Faeto	
Ascoli Satriano	Mattinata	
Bovino	Monte Sant'Angelo	
Candela	San Giovanni Rotondo	
Deliceto	San Marco in Lamis	
Monteleone di Puglia	Troia	
Panni		
Rocchetta Sant'Antonio		
Sant'Agata di Puglia		
	PROVINCIA DI FORLÌ.	
	Bagno di Romagna	
	Civitella di Romagna	
	Coriano	
	Galeata	
	Monte Gridolfo	
	Morciano di Romagna	
	Premilcuore	
	Rocca San Casciano	
	Saludecio	
	Santa Sofia	
	Verghereto	
	PROVINCIA DI FROSINONE.	
Castelliri	Acquafondata	Nel comune di Giuliano di Roma sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nelle zone dell'abitato attuale indebolito da vani sotteranei.
Fontana Liri (solo capoluogo)	Acuto	
Isola del Liri	Alatri	
Pescosolido	Alvito	
Sora	Aquino	
	Arce	
	Arnara	
	Arpino	

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
	Atina Belmonte Castello Boville Ernica Broccostella Campoli Appennino Casalattico Casalvieri Castrocielo Ceprano Cervaro Colfelice Collepardo Colle San Magno Filettino Fiuggi Fontana Liri (escluso il capoluogo) Fontechiari Fumone Gallinaro Monte San Giovanni Campano Picinisco Piedimonte San Germano Pignataro Interanna Pofi Pontecorvo (*a*) Posta Fibreno Ripi Rocca D'Arce Roccasecca San Biagio Saracinisco San Donato Val di Comino San Giovanni Incarico Sant'Elia Fiumerapido Santo Padre San Vittore del Lazio Settefrati Strangolagalli Terelle Torre Cajetani Torrice Trevi nel Lazio Trivigliano Vallerotonda (capoluogo e frazione Valvori) Veroli Vicalvi Vico nel Lazio Villa Latina Villa Santa Lucia Viticuso	(*a*) Decreto ministeriale n. 1594/1861 del 27 maggio 1959. Solo per la parte del capoluogo delimitato da Via Portaleone, Piazza 4 Novembre, Via Roma, Vicolo della Rosa, strada di piano regolatore, Via Santa Maria Nuova, Via di Sopra, Via delle Alpi).
	PROVINCIA DI GROSSETO.	
	Santa Fiora Sorano (per la frazione di San Giovanni delle Contee).	

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
	PROVINCIA DI L'AQUILA.	
Ajelli	Acciano	
Anversa degli Abruzzi	Alfedena	
Ateleta	Barete	
Avezzano	Barisciano	
Balsorano	Barrea	
Bisegna	Cagnano Amiterno	
Bugnara	Calascio	
Campo di Giove	Campotosto	
Canistro	Capestrano	
Cansano	Capitignano	
Capistrello	Caporciano	
Castel di Ieri	Cappadocia	
Castel di Sangro	Carapelle Calvisio	
Castellaflume	Carsoli	
Castelvecchio Subequo	Castel del Monte	
Celano	Castelvecchio Calvisio	
Cerchio	Civitella Alfedena	
Civita d'Antino	Collepietro	
Civitella Roveto	Fagnano Alto	
Cocullo	Fontecchio	
Collarmele	Fossa	
Collelongo	Gagliano Aterno	
Corfinio	L'Aquila	
Gioia dei Marsi	Lucoli	
Coriano Sicoli	Molina Aterno	
Introdacqua	Montereale	
Lecce nei Marsi	Navelli	
Luco ne' Marsi	Ocre	
Magliano de' Marsi	Ofena	
Massa d'Albo	Opi	
Morino	Oricola	
Ortona dei Marsi	Pereto	
Ortucchio	Pizzoli	
Ovindoli	Poggio Picenze	
Pacentro	Prata d'Ansidonia	
Pescasseroli	Prezza	
Pescina	Roccacasale	
Pettorano sul Gizio	Rocca di Botte	
Pratola Peligna	Rocca di Cambio	
Raiano	Rocca di Mezzo	
Rivisondoli	Rocca Pia	
San Benedetto dei Marsi	San Benedetto in Perillis	
Sante Marie	San Demetrio ne' Vestini	
San Vincenzo Valle Roveto	San Pio delle Camere	
Scurcola Marsicana	Sant'Eusanio Forconese	
Sulmona	Santo Stefano di Sessanio	
Trasacco	Scanno	
Villa Vallelonga	Scontrone	
Vittorito	Scoppito	
	Secinaro	
	Tagliacozzo	
	Tione degli Abruzzi	
	Tornimparte	
	Villalago	
	Villa Sant'Angelo	
	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	
	Villetta Barrea	

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
	PROVINCIA DI LA SPEZIA.	
	Brugnato	
	Calice al Cornoviglio	
	Rocchetta di Vara.	
	Sarzana	
	Zignago	
	PROVINCIA DI LUCCA	
	Barga	
	Camporgiano	
	Careggine	
	Castelnuovo di Garfagnana	
	Castiglione di Garfagnana	
	Fosciandora	
	Gallicano	
	Giuncugnano	
	Minucciano	
	Molazzana	
	Piazza al Serchio	
	Pieve Fosciana	
	San Romano	
	Sillano	
	Trassilico	
	Vagli Sotto	
	Vergemoli	
	Villa Collemandina	
	PROVINCIA DI MACERATA	
	Caldarola	
	PROVINCIA DI MASSA CARRARA.	
	Aulla	
	Bagnone	
	Casola in Lunigiana	
	Comano	
	Filattiera	
	Fivizzano	
	Fosdinovo	
	Licciana Nardi	
	Mulazzo	
	Podenzana	
	Pontremoli	
	Tresana	
	Villafranca in Lunigiana	
	Zeri	
	PROVINCIA DI MESSINA.	
Leni	Ali Superiore	
Malfa	Ali Terme	
Messina (*a*)	Antillo	(*a*) nella frazione di Briga sono vietate le ricostruzioni nella parte dell'abitato a valle della vecchia strada statale Messina-Catania, eccetto la striscia larga 25 metri a partire dal ciglio della strada medesima verso il mare.
Santa Marina Salina	Barcellona Pozzo di Gotto	
Scaletta Zanclea (esclusa la frazione Guidomandri)	Casalvecchio Siculo	
	Castroreale	
	Condrò	
	Falcone	

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
	Fiumedinisi	
	Fondachelli-Fantina	
	Forza d'Agrò	
	Furci Siculo	
	Furnari	
	Gallodoro	
	Gualtieri Sicaminò	
	Itala	
	Letoianni	
	Limina	
	Lipari e Frazioni (Isole Eolie)	
	Mondanici	
	Mazzarrà Sant'Andrea	
	Merì	
	Milazzo	
	Monforte San Giorgio	
	Mongiuffi Melia	
	Nizza di Sicilia	
	Novara di Sicilia	
	Oliveri	
	Pace del Mela	
	Pagliara	
	Patti	
	Roccaflorita	
	Roccalumera	
	Roccavaldina	
	Rodì-Milici	
	Rometta	
	San Filippo del Mela	
	San Pier Niceto	
	Santa Lucia del Mela	
	Santa Teresa di Riva	
	Sant'Alessio Siculo	
	Saponara	
	Savoca	
	Scaletta Zanclea (per la frazione Guidomandri)	
	Spadafora	
	Torregrotta	
	Valdina	
	Venetico	
	Villafranca Tirrena	
	PROVINCIA DI NAPOLI	
	Casamicciola	
	PROVINCIA DI PERUGIA	
	Cascia	
	Citerna	
	Città di Castello	
	Giano dell'Umbria	
	Monte Santa Maria Tiberina	
	Montone	
	Norcia	
	Preci	
	San Giustino	

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
	Umbertide (per le frazioni di Calzolaro, Monte Castelli ed il territorio in sinistra del Niccone)	
	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	
	Cartoceto	
	PROVINCIA DI PESCARA.	
Abbateggio	Alanno	(*a*) Sono proibite le costruzioni nel vecchio abitato di Salle.
Bolognano (capoluogo e frazione Musellaro)	Buzzi sul Tirino	
Caramanico	Brittoli	
Castiglione a Casauria	Carpineto della Nora	
Lettomanoppello	Catignano	
Manoppello	Civitaquana	
Pescosansonesco	Civitella Casanova	
Roccamorice	Corvara	
Salle (*a*)	Cugnoli	
Santa Eufemia a Maiella	Elice	
San Valentino in Abruzzo Citeriore	Farindola	
Serramonacesca	Montebello di Bertona	
Tocco da Cassuria	Pietranico	
Torre de' Passeri	Popoli	
	Scafa	
	Turrivalignani	
	Vicoli	
	Villa Celiera	
	PROVINCIA DI POTENZA.	
Atella	Rapone	
Barile	Ruvo del Monte	
Melfi	San Fele	
Rapolla		
Rionero in Vulture		
Ripacandida		
	PROVINCIA DI RAVENNA.	
	Brisighella	
	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	
Tutti i comuni della provincia		
	PROVINCIA DI RIETI.	
Borgorose	Accumoli	
Fiamignano	Amatrice	
Pescorocchiano	Antrodoco	
Petrella Salto	Ascrea	
	Belmonte in Sabina	
	Borbona	
	Borgo Velino	
	Cantalice	
	Casaprota	
	Castel di Tora	
	Castelnuovo di Farfa	
	Castel Sant'Angelo	

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
	Cittaducale	
	Cittareale	
	Colle di Tora	
	Collegiove	
	Concerviano	
	Fara in Sabina	
	Frasso Sabino	
	Leonessa	
	Longono Sabino	
	Marcetelli	
	Mompeo	
	Monteleone Sabino	
	Morro Reatino	
	Paganico	
	Poggio Moiano	
	Poggio Nativo	
	Poggio San Lorenzo	
	Posta	
	Pozzaglia Sabino (capoluogo e frazioni Montorio in Valle e Pietraforte)	
	Rieti (per la frazione Casette)	
	Rivodutri	
	Rocca Sinibalda	
	Scandriglia	
	Toffia (per la frazione Santa Maria)	
	Torricella in Sabina	
	Turania	
	Varco Sabino	
	PROVINCIA DI SIENA.	
	Abbadia San Salvatore	
	Castiglione d'Orcia (per le frazioni Bagno San Filippo e Vivo d'Orcia)	
	Piancastagnaio	
	Radicofani	
	San Casciano dei Bagni (capoluogo e frazione Celle sul Rigo)	
	PROVINCIA DI TERAMO.	
	Ancarano	
	Arsita	
	Basciano	
	Bisenti	
	Campli	
	Castel Castagna	
	Castelli	
	Cellino Attanasio	
	Cermignano	
	Colledara	
	Controguerra	
	Corropoli	
	Crognaleto	
	Fano Adriano	
	Isola del Gran Sasso	

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	*ANNOTAZIONI*
	Montorio al Vomano	
	Nereto	
	Penna Sant'Andrea (*a*)	(*a*) nel Comune di Penna Sant'Andrea sono vietate le costruzioni nella zona in frana presso l'abitato.
	Sant'Egidio alla Vibrata	
	Torano Nuovo	
	Torricella Sicura	
	Tossicia	
	PROVINCIA DI TERNI.	
	Castel Giorgio	
	Castel Viscardo (capoluogo e frazione Viceno)	
	Stroncone	
	PROVINCIA DI TREVISO.	
	Cappella Maggiore	
	Codognè	
	Colle Umberto	
	Cordignane	
	Fregona	
	Godega di Sant'Urbano	
	Orsago	
	Refrontolo	
	San Fior	
	San Pietro di Feletto	
	San Vendemiano	
	Sarmede	
	Tarzo	
	PROVINCIA DI UDINE.	
	Amaro	
	Bordano	
	Caneva	
	Cavazzo Carnico	
	Enemonzo (capoluogo e frazioni Esemon di Sotto e Quinis)	
	Fontanafredda (per le frazioni Nave e Vigonovo)	
	Lauco	
	Paularo (per la frazione di Villamezzo)	
	Polcenigo	
	Preone	
	Raveo (capoluogo e frazione di Esemon di Sopra)	
	Sacile	
	Tolmezzo	
	Trasaghis (tutto il territorio esclusa la frazione Peonis)	
	Venzone (per la frazione di Pioverno)	
	Verzegnis	
	Villa Santina	
	Vito d'Asio (per le frazioni Pielungo e San Francesco)	
	Zuglio (per il capoluogo e le frazioni di Sezza e Formeaso)	

PRIMA CATEGORIA — SECONDA CATEGORIA — *ANNOTAZIONI*

PROVINCIA DI VITERBO.

Acquapendente
Grotte di Castro
Onano
Proceno
San Lorenzo Nuovo

Per quanto concerne il titolo del provvedimento di legge: « Provvedimenti per l'edilizia antisismica », esiste una proposta dell'onorevole Ripamonti il quale vorrebbe sostituire il titolo stesso con il seguente: « Norme per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche ».

MISEFARI. Tale titolo è stato concordato. Deve portare le firme anche dell'onorevole Borghese e mia.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione il titolo nella formulazione di cui ho ora dato lettura.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

ALESSANDRINI. Il testo dell'ordine del giorno, a cui prima si è accennato, potrebbe essere il seguente:

« La Camera, mentre approva il disegno di legge n. 4107, che rinnova le disposizioni disciplinanti l'edilizia antisismica, invita il Governo a continuare, tramite il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministeri interessati, le ricerche rivolte al perfezionamento della legislazione sull'edilizia antisismica. A tale scopo, il Ministero dei lavori pubblici sarà autorizzato ad avvalersi dell'aiuto di apposite commissioni di studio e di centri di osservazione e di ricerca sperimentale da istituirsi presso le università ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

MISEFARI. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Il Gruppo comunista dichiara a mio mezzo di votare a favore del disegno di legge n. 4107, così come emendato.

Il Gruppo comunista, nel corso del lungo e appassionato dibattito sulle nuove norme per l'edilizia antisismica, ha già avuto modo più volte di rilevare che il progetto governativo è profondamente insoddisfacente. La sua impostazione, compresa negli argini della concezione che ha ispirato la legge n. 710 del 25 aprile 1938, non riesce a travalicarla con nessuna innovazione di principio, né in senso politico, né in senso strettamente tecnico.

Lo svincolamento degli obblighi di costruire in muratura ordinaria e di contenere l'altezza degli edifici entro più ristretti limiti, non scaturisce, come era da aspettarsi, da una visione moderna dell'edilizia e della urbanistica, possibilissima per i nuovi progressi ottenuti dalla scienza delle costruzioni, dalla tecnica e dall'arte di costruire e per i progressi nella fabbricazione dei materiali in uso nell'edilizia, tra cui principalmente il cemento ed i metalli; scaturisce, invece, da un pedissequo rimaneggiamento della materia contenuta nelle vecchie norme, imposte per fini di guerra dalla dittatura fascista.

Inoltre il progetto governativo è, per la evidente fretta con cui è stato compilato, lacunoso e perfino concettualmente contraddittorio. Basterà, per dimostrarlo, un confronto fra la parte introduttiva (relazione al disegno) ed il testo degli articoli che lo compongono. Una profonda lacuna concettuale è costituita dall'assenza di un solido riferimento a norme precise sul cemento armato; norme promesse più volte dal Governo, ma, ancora, non più che una speranza.

Un profondo rinnovamento della legislazione anti-terremoto è assolutamente indispensabile ed urgente. Ma esso è possibile sempre che si proceda simultaneamente ad una sistematica indagine sulla sismicità del terreno nazionale, ovviamente in legame con organiche ricerche sulle condizioni strutturali di questo ultimo. Il voto favorevole, che il gruppo comunista si accinge a dare, nasce quindi dalla pura e semplice considerazione che le norme proposte dal Governo, rispetto alla vecchia legislazione antisismica, costituiscono pur sempre, seppur modesto, un passo in avanti ed una premessa per mettersi in cammino.

ALESSANDRINI. I deputati della Democrazia cristiana voteranno a favore del provvedimento di legge di cui abbiamo conclusa la discussione, pur riconoscendo allo stesso, una formulazione imperfetta.

Un ritardo nell'approvazione della legge avrebbe recato pregiudizio all'opera di ricostruzione delle zone colpite dal recente terremoto, e di ciò, il gruppo della Democrazia cristiana non vuole assumere la responsabilità.

D'altra parte, il Governo ha adottato opportune misure perché vengano intraprese ricerche sistematiche, tali da porre, nel prossimo futuro, il legislatore nella possibilità di rendere completa, sotto ogni punto di vista, la legge che oggi siamo chiamati ad approvare.

Sono in corso indagini geofisiche, per ora limitate alle zone colpite dal movimento tellurico, che permetteranno di impostare la localizzazione e lo sviluppo degli insediamenti umani, tenendo conto delle caratteristiche sismiche del territorio. Le prescrizioni dei geologi saranno integrate dalle indicazioni degli urbanisti e le nuove norme sull'edilizia antisismica che deriveranno dalla collaborazione di studiosi delle varie discipline, potranno soddisfare tutte le esigenze del nostro tempo rispondendo contemporaneamente a criteri di sicurezza, di aggiornamento tecnico, di estetica e di modernità.

Con l'ordine del giorno da me presentato, che ha ottenuto l'approvazione unanime di tutte le parti politiche e che il Governo ha accettato, si chiede appunto che le ricerche e rilevazioni scientifiche intraprese in questo ramo non si arrestino ma, al contrario, proseguano e avvalendosi della collaborazione di tutti gli istituti scientifici italiani, possano nel più breve tempo possibile, mettere a disposizione del Parlamento elementi nuovi e sicuri che acconsentano di perfezionare il provvedimento che oggi la Camera approva.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del provvedimento oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvedimenti per l'edilizia antisismica » (4107):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Astenuti	0
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4107, la proposta di legge n. 3861 risulta assorbita e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Azimonti, Baroni, Biagioni, Bontade Margherita, Borghese, Bottonelli, Busetto, Buzzetti, Cavazzini, Cengarle, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, De Pasquale, Frunzio, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina Michele, Misefari, Ripamonti, Terragni.

La seduta termina alle 20,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI